

LXVIII.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Approvazione degli articoli dal 23 al 32 inclusivo e dell'art. 37 del progetto ministeriale di cui la Commissione aveva proposto la soppressione e che prenderà il suo giusto numero nel coordinamento del progetto; e dell'art. 33 e successivi fino al 36 inclusivo — Prendono parte alla discussione i senatori Lovera, Costa, Gadda, Vitelleschi, Ottolenghi, Paternostro, Pierantoni, Bargoni, Finali, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell' interno — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli da 37 a 40 compreso e rinvio alla Commissione dell'art. 41 — Parlano i senatori Ottolenghi, Puccioni, Pierantoni, Finali, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il ministro dell' interno ed il presidente del Consiglio. Interviene in seguito il ministro della istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

N. 58. La Deputazione provinciale di Alessandria domanda che sia modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 59. La Deputazione provinciale di Novara. (Petizione identica alla precedente).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro, presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento sui Probi-viri.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito ai signori senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli impiegati civili » (N. III)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Come il Senato rammenta si giunse ieri all'art. 23, avendone lasciati sospesi alcuni dei precedenti.

Intanto si proseguirà oltre.

Art. 23.

Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore; salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Su questo articolo io vorrei fare una preghiera alla Commissione ed all'onorevole ministro, cioè di acconsentire a che anche le promozioni di classe non si facciano esclusivamente per anzianità, ma metà per merito e metà per anzianità nelle categorie che sono e saranno anche in avvenire certamente qualificate categorie di concetto.

Io non credo certamente che la gioventù tenga luogo di tutto e specialmente della esperienza, ma sono pure convinto che per avere un corpo d'impiegati realmente distinto bisogna che sia, prima di tutto, volenteroso.

E per ottenere questo risultato bisogna che gl'impiegati tutti siano animati a studiare, a cercare di primeggiare per poter arrivare un po' più presto, mercè lo studio e la diligenza; quindi tutto ciò che possa esser fatto per agevolare l'avanzamento per merito degli impiegati distinti, io credo abbia per risultato sicuro di rendere migliore la classe degli impiegati, e quindi giovi essenzialmente all'andamento della buona amministrazione. Ora, a me pare che facendo bensì per merito le promozioni di grado, ma per anzianità esclusivamente quelle da classe a classe, si ritardi, si allunghi talmente la carriera da scoraggiare i buoni impiegati a studiare ed a cercare di fare più degli altri, e si arrivi così a farli, poco per volta, diventare svogliati.

Io, ripeto, spero che questa modificazione che non porta una innovazione radicale al progetto, ma solamente una modificazione ad una clausola, potrà avere favorevole accoglienza, tanto dalla Commissione che dal ministro.

E su questo stesso articolo un'altra preghiera ho da fare, ed è questa: mentre nell'art. 23 sarebbe stabilito in modo assoluto che le promozioni di grado, in qualunque impiego, non si possano accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore, io vorrei che questa disposizione fosse almeno

un po' mitigata riducendola ad un anno, perchè due anni mi sembrano troppi; potendo facilmente accadere che si facciano delle vacanze assai prima della scadenza dei due anni, nel qual caso coloro ai quali spetterebbe la promozione la dovrebbero aspettare molto prima di poterla raggiungere.

Queste sono cose che scoraggiano, e tutto ciò che scoraggia, se si può, senza nuocere all'armonia generale della legge, mi pare debba essere evitato.

È ben vero che nello stesso alinea è poi posto un correttivo perchè si dice: « salvo se si tratta di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale ». Dunque deve trattarsi di assoluta necessità di servizio; bisogna adunque che vi sia qualche ragione gravissima per fare uno strappo a questa disposizione dei due anni, perchè se lo si potesse fare troppo facilmente non avrebbero ragione nè l'una nè l'altra di tali disposizioni. Il correttivo non è pertanto sufficiente.

Io ripeto la mia preghiera alla Commissione ed all'onor. ministro, di volere acconsentire alle due modificazioni da me indicate, le quali non toccando all'essenza della legge, se non un grande effetto materiale, avranno però nella numerosa classe degli impiegati molta importanza morale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se potesse valere a qualche cosa la mia personale opinione, io la manifesterei concorde a quella dell'onorevole preopinante; perchè io riconosco che sarebbe meglio che, anche nelle promozioni di classe, al merito si facesse una parte; e non trovo assolutamente necessario il vincolo biennale.

Ma detto questo, ho il dolore di soggiungere che la questione testè sollevata, fu fatta e pregiudicata nel precedente progetto di legge; imperciocchè l'onor. Lovera, tanto diligente, si sarà avveduto che l'art. 23 non è che la riproduzione dell'art. 16 del progetto, due volte, votato dal Senato: e così l'art. 24 odierno riproduce il 17; ed il 25, il 18.

Ora, nell'ipotesi che il concetto suo venisse accolto, esigerebbe altre e notevoli modificazioni.

Io mi sono rivolto agli onorevoli colleghi della maggioranza della Commissione, i quali concordi mantengono gli articoli come sono stati formulati; ed io, che ho accettato la legge precedente, sono anche costretto ad arrendermi al voto della maggioranza, e non aiutare un sistema di emendamenti che creerebbe nuovi ostacoli al buon successo della legge, e che, del resto, non troverebbe buona fortuna, tanto nella Commissione, quanto, io penso, nel Ministero.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io sono pienamente d'accordo colla Commissione riguardo alla necessità di dover mantenere la disposizione come si trova nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Lovera non fa proposte?

Senatore LOVERA. Dopo le dichiarazioni conformi della Commissione e del ministro, per quanto me ne rincresca non poco, perchè sono convinto che le mie proposte avrebbero migliorata la legge, comprendo essere assolutamente inutile che io proponga emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 23 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Mi rincresce di tediarlo il Senato, ma ho bisogno di domandare due schiarimenti su questo art. 24.

In esso è detto: « Il merito quale titolo di promozione al secondo grado ecc. »

Ora io desidererei sapere che cosa s'intenda per secondo grado, dal momento che abbiamo votato un articolo terzo, il quale dice che i titoli, le categorie, i gradi, saranno stabiliti per legge la quale è ancora di là da venire.

Oggi non sappiamo ancora nè quanti, nè quali saranno i gradi; quindi parlare di un secondo grado, è parlare di un'incognita.

A me pare per queste ragioni che bisognerebbe in quest'articolo, e forse in qualcun altro nel quale si parla di gradi, sopprimere, tenendo conto dell'articolo terzo già votato, tutte quelle parole che possono precisare una qualifica di grado; e ciò tanto più che non abbiamo nemmeno un criterio per stabilire quali e quanti potranno essere questi gradi, poichè anche attualmente, essi non solo variano nei diversi Ministeri, ma sono diversi perfino nelle diverse amministrazioni di uno stesso Ministero.

Ad esempio, nel Ministero dell'interno gli impiegati del Ministero sono divisi in quattro gradi; quelli della carriera provinciale sono divisi in cinque gradi; quelli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono divisi in quattro.

In questo stato di cose, è meglio servirsi di una locuzione generale e non metter nella legge parole senza significato preciso.

E se come a me pare, il pensiero della Commissione è quello che per progredire di grado a grado occorra un esame, meno che per salire al grado più alto, poichè per questo si provvederà esclusivamente a scelta, credo che in questo concetto si potrebbe trovare la formula generica occorrente.

Debbo fare un'altra osservazione. L'art. 24 dice subito dopo: « per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità ».

E qui francamente mi pare che non solo non si arrivi a quello a cui io avrei voluto arrivare, ad allargare cioè la strada al merito, ma che si faccia perfino un piccolo strappo a ciò che nel senso del merito si è stabilito nell'art. 23 or ora votato; giacchè in quello si dice che le promozioni di grado si fanno per merito, esclusivamente per merito, e qui collo stabilire che una metà si faccia mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto

all'anzianità, non si parla più di merito esclusivo, ma si fa entrare a servire di criterio anche l'anzianità. Quindi questo articolo non è in relazione perfetta con l'art. 23. A me pare che sarebbe meglio stabilire che il merito per le promozioni di grado si accerti esclusivamente con esame.

Finalmente sempre sopra questo articolo ho da domandare un semplice schiarimento. Al 2° comma si dice: « Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gli impiegati di grado immediatamente inferiore ».

Qui s'intende di qualunque classe sieno?

Attualmente è in facoltà sempre del ministro quando indice esami per promozione da grado a grado, di chiamare talvolta solamente la prima classe, e talvolta, se crede che non sieno sufficienti i concorrenti di quella classe, di chiamare anche quelli della seconda. Ritengo che questo si sia voluto dire, e in questo caso non ho nulla da osservare; se invece non è stato questo il concetto, bisognerebbe precisare perchè la forma adoperata mi pare un po' troppo vaga; sarebbe meglio di dichiarare nettamente ciò che con tale frase s'intende di dire.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 3, di già votato, rimette alla legge la determinazione dei gradi.

Siccome si è adoperata la parola « plurale », nessuna legge potrà sognare di eliminare i gradi, cioè di costituire uffici di un intero ramo di amministrazione, in un grado unico. Dunque verra la legge che ne fisserà il numero: due, per lo meno.

Crediamo che la legge, in genere, ne fisserà tre. Ci sarà qualche Ministero per cui forse potrà occorrere se ne stabiliscano più di tre. Ma, siccome questa questione è rimandata alle leggi che devono convalidare gli organici, che il Ministero, entro un anno a seguito dell'art. 97 (98) deve formare, naturalmente viene rimandato alla discussione di quelle leggi l'esame del numero dei gradi. Però, essendo ammesso che questi, in qualsiasi Ministero, od Amministrazione centrale avente speciale ruolo di impiegati, meno di due non potranno essere mai; a me pare perfettamente logico, oltre che legale, lo stabilire, nella legge fondamentale che discutiamo, le

norme pel passaggio dal primo al secondo grado. La legge nel primo grado riguarda il più basso; nel secondo, quello immediatamente più elevato: ma questo, di regola, non sarà l'ultimo; ve ne sarà qualche altro. Ora la legge specialmente disciplina l'accesso al secondo grado; il che è bene.

Seconda obiezione dell'onorevole senatore Lovera di Maria. Fate uno strappo, ei dice, al principio delle promozioni per merito, esigendo che all'attestato della Commissione abbia a congiungersi l'anzianità. Ma, onorevole collega, questo rientra nel sistema dei tre articoli che accennai di sopra. Naturalmente se si fosse col primo articolo attribuita minore efficacia al principio d'anzianità, qui si sarebbe potuto, anzi dovuto, far diversamente. Ma il concetto dell'anzianità, come titolo a promozione, è consacrato nei progetti precedentemente votati; e altro non si è fatto, nel presente progetto, che mantenerlo. Anzi noto che la Commissione ha apportato qualche mitigazione all'applicazione del principio dell'anzianità, rispetto a come esso veniva formulato nel disegno ministeriale.

All'ultima osservazione, se, cioè, nelle promozioni sono ammessi soltanto gli impiegati di grado inferiore, indipendentemente dalla classe che essi occupano; ovvero se si richieda da cotesti impiegati di grado immediatamente inferiore, che abbiano ad essere anche della classe immediatamente inferiore: la Commissione ha già risposto con la sua proposta di eliminazione della classe, che richiede il progetto ministeriale; perchè ha riconosciuto che sarebbe soverchio l'esigere per tutti, anche per i funzionari più elevati d'ingegno, un tirocinio così lungo, che potrebbe loro togliere interesse ad attendere o a perseverare nei pubblici uffici. Quando si è in possesso del grado inferiore, non è giustificato da alcuna ragione l'esigere che si percorrano tutte le classi, anche da coloro che possono provare, mediante concorso, la propria attitudine alla promozione di grado. La percorrenza delle classi richiede parecchi anni, che non sempre riescono fruttuosi allo svolgimento delle facoltà del funzionario, e alle esigenze del pubblico servizio.

Per queste considerazioni, la Commissione ha eliminato la parola « classe ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io sono d'accordo con la Commissione quanto alla prima osservazione relativa al grado; ma mi duole di non poterlo essere in quanto a quella che concerne la classe.

Se non si vuol tener conto della classe, per evitare un inconveniente, se ne incontra un altro maggiore.

Ritenuto solamente il grado, è data facoltà al ministro di concedere le promozioni a persone che ne hanno il merito, ma che non hanno seguito tutto l'andamento della carriera dell'impiego nel quale servono.

Quindi da parte mia debbo insistere e debbo pregare la Commissione di voler ammettere, quello che del resto era nella mia proposta, cioè anche la classe.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se si trattasse, con l'eliminazione della classe immediatamente inferiore al secondo grado, di fare arbitro il ministro di promuovere dal primo al secondo grado gl'impiegati che meglio a lui piacesse; l'avvertenza dell'on. ministro sarebbe azzeccata. Invece si tratta, col nostro sistema, di facilitare e meglio garantire il merito.

Come è che deve seguire la promozione?

Deve seguire per concorso; vale a dire che, chi aspira alla promozione, anche indipendentemente dal più lungo tirocinio che sarebbe richiesto dal percorrere di tutte le classi nel medesimo grado, scorso almeno un biennio dalla data del possesso di questo, deve avere e provare le attitudini alla promozione. Se vince il concorso, avrà conseguito il suo diritto. Per chi poi fa domanda di promozione anche senza concorso, la ragione, lo riconosco, è meno efficace; ma egli deve pur sempre avere per sé parere della Commissione amministrativa, attestante il merito, vale a dire, accertante, nell'impiegato, il possesso del titolo alla promozione.

Ora, quando c'è la competenza giustificata dal possesso del grado inferiore; quando c'è la prova del merito, oltre di quella dell'assiduità e dello zelo nell'adempimento del servizio in quel grado: che necessità vi ha che tutte le

classi percorransi? E se si potesse contestare la ragionevolezza delle promozioni fondate sul parere della Commissione amministrativa: che cosa ci sarebbe da opporre, contro la domanda di promozione, appoggiata a nuovo concorso?

Ma, una volta che, nella legge, in ragione promiscua, si fanno valere i due titoli di nomina, vale a dire il merito con le forme di prova stabilite dalla legge, e l'anzianità; è bene che al merito si dia un qualche maggior valore effettivo. Arbitrio di ministro nella scelta, non ce ne sarebbe affatto; sarebbe invece un evitare lo scoraggiamento della classe più elevata dei funzionari, che volesse addirsi ai pubblici servizi.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io mi permetto di osservare all'onorevole relatore che l'impiegato che concorre ad una promozione ha ordinariamente percorso tutte le classi. Di rado, dirò, quasi mai, accade che si classifichi un impiegato per la promozione che non abbia percorso le varie classi. Ora se voi volete eliminare la parola « classe » e tenete solamente al grado, allora il giudizio del ministro determinerà le promozioni e molti di quelli che hanno percorso tutte le classi potrebbero anche vedersi esclusi. Ad evitare lo inconveniente ritengo necessario che si includa anche la condizione della classe.

Quindi io pregherei la Commissione a non volersi opporre a questa aggiunta.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. In gran parte convergo con le osservazioni fatte dall'onorevole ministro. Se l'alinea dell'articolo 24 si riferisse esclusivamente a concorsi, riconoscerei conveniente, come ho già accennato di lasciare una latitudine piuttosto grande di chiamare agli esami gli impiegati appartenenti non alla sola prima classe ma anche alla seconda; ma non lo ammetterei mai fino alla terza quando in un grado ci fossero tre classi, cosa che può accadere perfettamente, perchè allora succederebbe quello che ha osservato l'onorevole ministro, che dichiarato promovibile uno di terza classe, potrebbe arrivare addirittura al grado superiore senza essere passato per tutte le classi.

Ma l'alinea dell'art. 24 non si occupa solamente di promozioni per concorso, ma anche di promozioni che si facciano per altro titolo.

Ed allora che le si possano fare a capriccio anche soltanto in due classi, mi pare sarebbe un po' troppo.

A me pare che qui sarebbe opportuna una qualche distinzione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte verremo ai voti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho proposto questa modificazione: « Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gli impiegati di grado e classe immediatamente inferiore ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Vorrei sapere se il ministro intende con questa sua aggiunta di impedire assolutamente per l'avvenire ciò che si fa attualmente in certi casi, di chiamare cioè agli esami impiegati appartenenti a due classi.

Colle parole che il ministro vorrebbe aggiungere, ciò non sarebbe più possibile, e mi pare sarebbe un inconveniente....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per questo io aggiungo la classe.

Senatore LOVERA. Ne sono dolente....

PRESIDENTE. Questo mi induce a ripetere una preghiera, ed è, che i signori senatori i quali intendono di proporre emendamenti al progetto di legge in discussione, favoriscano di mandarli alla presidenza, come si è sempre fatto, quando si tratta di legge organica, affinché la presidenza possa farli stampare e distribuire ai signori senatori [e alla Commissione prima della discussione, altrimenti questa legge riuscirà una tela di Penelope.

Dunque non c'è ora che una proposta, ed è quella del signor ministro, di emendare la proposta della Commissione al secondo comma, dicendo: « gli impiegati di grado e classe immediatamente inferiore, ecc. ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La ragione per la quale la Commissione aveva modificato la proposta ministeriale ammettendo al concorso anche gli

impiegati che, essendo nel grado immediatamente inferiore, non sono però della classe immediatamente inferiore, era questa di aprire il campo ai veri ingegni, agli impiegati che hanno molto spirito d'iniziativa, ai giovani che si sentono le forze per fare una carriera sollecita e brillante.

Essa era convinta che se si vuole un'Amministrazione intelligente, un'Amministrazione che abbia spirito d'iniziativa, è indispensabile aprire il varco, facilitare la via agli elementi giovani animati dal fuoco sacro del lavoro ed anelanti di distinguersi.

È per questo motivo che noi credevamo di giovare al miglioramento della carriera, ammettendo a questa prova di selezione non soltanto quelli che si trovano di classe immediatamente inferiore, ma anche quelli che sono compresi in tutte le classi del grado immediatamente inferiore.

Questa fu la ragione che ha suggerito il nostro emendamento; ragione alla quale mi pareva aderisse il collega Lovera. Dalle sue ultime parole pare che ben diverso sia il suo pensiero. Ma non perciò noi mutiamo d'avviso.

Non ne facciamo però questione, perchè non ne vale la pena, e ce ne rimettiamo al Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento del signor ministro dell'interno, che cioè dopo le parole: « gli impiegati di grado » si dica: « e classe immediatamente inferiore ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art 24 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

I concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità; i secondi, in ragion composta della anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione.

È aperta la discussione su questo art. 25.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

La Commissione amministrativa, tenuto conto dei titoli degl'impiegati e delle note informative, a loro riguardo, dell'ultimo triennio, compilerà i ruoli:

a) degl'impiegati di prima classe nel secondo grado, giudicati meritevoli di promozione al terzo grado a scelta, iscrivendoli in ordine dell'anzianità dall'ultima loro nomina; senzachè il loro numero possa oltrepassare la metà degl'iscritti nel grado;

b) degli altri impiegati nella detta classe e grado, giudicati promovibili per riconosciuta idoneità e diligenza, come anziani;

c) dei rimanenti giudicati non meritevoli di promozione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io rivolgo una preghiera alla Commissione; quella cioè di togliere il ruolo degli indegni, poichè qui si stabiliscono tre ruoli: quello dell'anzianità, quello del merito ed un terzo composto di quelli giudicati non meritevoli di promozione, cioè di coloro che non hanno nè merito nè anzianità, insomma niente.

Non capisco che impiegati saranno questi compresi nel terzo ruolo, e mi sembra che sarebbe meglio licenziarli, dando loro un certificato d'ignoranza e di cattiva condotta, certificato però che certo in pratica non si usa e che non verrà mai richiesto da nessuno.

Del resto un ruolo di questo genere mi pare pericoloso. Come si fa a stabilire che un elenco di persone è composto di tutti gli indegni?

È la prima volta che veggo apparire questo concetto. Quindi pregherei la Commissione a voler aderire alla mia proposta di sopprimere questo terzo ruolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io accetterei il concetto del senatore Gadda quanto alla forma, purchè si lasciasse inalterata la sostanza della nostra proposta.

È certo che i ruoli di cui alle lettere *a* e *b* ci hanno da essere.

È certo anche che una annotazione, una scrittura, un libro che la Commissione ha chiamato *ruolo*, in cui siano annotati gl'impiegati che sono mantenuti nel servizio, comechè, secondo il giudizio della Commissione, di presente non sieno promovibili, ci ha da essere: in mancanza di altre ragioni, pel fatto che costoro non hanno titolo di entrare nell'elenco della lettera *a*, nè in quello della lettera *b*. Ora, essendo tutti d'accordo che ci ha da essere un registro in cui l'accennata classe d'impiegati, che tali sono e restano, dev'essere annotata; tanto varrà chiamarlo ruolo, quanto dargli qualsiasi altro nome.

Difatti, presumo che l'onorevole senatore Gadda abbia data un'occhiata all'articolo che immediatamente segue a quello che discutiamo. Ora, nell'articolo seguente che è il 26, che cosa si dice? Si dice: « I ruoli delle lettere *a* e *b* si pubblicheranno. Quello della lettera *c* resterà riservato; però il ministro dovrà comunicare, ecc., ecc. ».

Ora, se l'onorevole senatore Gadda, e se il Senato volessero surrogare alla parola ruoli la parola registro, non credo che con ciò muterebbero la sostanza, che ci deve pur essere. Onorevole Gadda, non può essere tra i promovibili chi legittimamente è stato dichiarato non promovibile.

Nè mi accomodo col concetto suo che chi non sia promovibile, debba lasciare l'ufficio. Niente affatto.

Il difetto di promovibilità non significa inidoneità nell'ufficio che si copre; perchè, se ci fosse inidoneità, indegnità che è peggio, allora verrebbe, in danno dell'impiegato, l'applicazione di tutte quelle sanzioni penali di cui parla la presente legge. Dunque, il difetto di voto per la promovibilità, non costituisce disdoro per lo impiegato; il quale potrà essere un degnissimo (pur sempre tale si presume) impiegato, ma degnissimo solamente per l'ufficio al quale lo si serba.

E quello che da noi si propone, è attuato, per esempio, nell'ordine giudiziario. C'è la lista dei sostituti procuratori generali, dei sostituti dei procuratori del Re, dei consiglieri delle Corti di appello, dei giudici di tribunale, e perfino dei pretori (anzi di questi in assai maggior nu-

mero), che si ritengono tutti, più o meno, eccellenti magistrati, tanto che nessuno dei giudicanti prima di raggiungere i 75 anni è mandato via, e di quelli del pubblico ministero se ne tengono fino a 90 anni; eppure, per il maggior numero di costoro, è stabilito che non andranno procuratori generali, non procuratori regi, consiglieri di cassazione, presidenti di tribunale, giudici perfino.

È dunque quello che tanta parte di illuminati ufficiali riguarda, un ruolo, che li colpisce d'indegnità? Niente affatto; è un ruolo che afferma soltanto la mancanza di titolo concreto, allo stato del servizio, secondo le pratiche o i regolamenti vigenti, ad avere la promozione.

Se non che, nella legge nostra è prescritto che il giudizio non raccomandante la promozione deve, con le sue ragioni, essere comunicato dal ministro all'impiegato; il quale ha aperta, per espressa disposizione di legge, la via al reclamo per provocare un definitivo parere.

Pertanto, io vorrei pregare l'onorevole senatore Gadda di desistere; chè, praticamente, l'accoglienza del suo concetto che è di mera forma, non menerebbe a nulla. Ma soggiungo, che per parte mia non avrei alcuna difficoltà, ove si suggerisse altro nome, di chiamare altrimenti ciò che, in fin dei conti, non è che ruolo: voce che altro non significa, fuorchè elenco, annotazione ordinata di nomi.

Forse, ove si fosse detto che vi sono tre elenchi (il che sarebbe stato contro gli usi dei Ministeri), la difficoltà non si sarebbe presentata.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Io non ho fatto questione se debba dirsi ruolo o elenco; la questione che ho fatto non è questione di parole, ma di concetto.

Io desidero che non si faccia un elenco degli impiegati in genere. Noi dobbiamo fare il ruolo degli impiegati, che sono promovibili per merito o per anzianità. Quelli che non sono compresi, potranno sempre sperare di conquistare il posto; ma si può egli fare oggi il giudizio che ne sono indegni? Ciò mi pare proprio una contraddizione.

Io credo che sia una questione di redazione,

poichè parmi impossibile che questo concetto non sia diviso dalla Commissione.

L'impiegato, che non sarà compreso nel ruolo per merito, è sempre un buon impiegato promovibile per anzianità; e coloro, che non saranno compresi nel ruolo per merito e in quello per anzianità, potranno sperare di esservi annoverati nell'anno venturo. In fondo l'effetto sarà lo stesso, ma non vi sarà la brutta idea di condannarlo oggi.

Faccio infine rilevare che nel progetto ministeriale non vi era questo concetto, il quale è certo nella redazione della Commissione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se l'onorevole Gadda vorrà avere la cortesia di leggere l'articolo 27, vedrà che le sue osservazioni perdono di importanza.

Infatti nell'art. 27 è detto: « I ruoli della lettera *a* e *b* si pubblicheranno: quella della lettera *c* resterà riservato: però il ministro dovrà comunicare le ragioni di demerito ai singoli impiegati giudicati non promovibili per anzianità, e rimetterà le eventuali loro giustificazioni alla medesima Commissione per il suo parere, del quale sarà data comunicazione agli interessati ».

Dunque è detto assolutamente che quelli che faranno parte del ruolo *c* - chiamiamolo ruolo - si può chiamare elenco, come volete - non sono assolutamente condannati non essendo ritenuti assolutamente indegni di promozione. Sono riconosciuti pel momento non promovibili, il che vuol dire che potrebbero essere più tardi promossi, vagliate le ragioni che possono esporre alla Commissione amministrativa la quale trovando giuste queste ragioni li passerà od al ruolo *a* od al ruolo *b*.

Quindi, secondo me, non si pregiudica per nulla la condizione dell'impiegato che non è dichiarato indegno, ma solamente non promovibile per il momento in cui si compilano i ruoli; il che significa che potrà essere promosso l'anno venturo od anche dopo pochi giorni, se comunicate le ragioni per le quali non è stato ritenuto capace di promozione egli prova il contrario.

Tutt'al più si potrebbe mettere con quelli giudicati non ancora promovibili.

E con questa modificazione credo che il senatore Gadda dovrebbe tenersene contento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non posso non associarmi alle osservazioni fatte dall'onor. Gadda in riguardo a questa categoria di inabili; che anzi le spiegazioni date in riguardo all'art. 27 mi fanno anche fare un'altra osservazione. Io non so fino a che punto sia opportuna questa discussione stabilita per legge fra quelli che giudicano e riconoscono l'abilità degli impiegati e gli impiegati stessi.

Io posso riconoscere che qualche volta sia prudente, utile di farlo; ma stabilire una perpetua e costante discussione dell'abilità di una persona colla persona stessa non mi pare degna e neppure sempre possibile. In molti casi è indispensabile rimettersene al giudizio di chi ha la responsabilità, e deve scegliere le persone, per soddisfarvi; e non si può ammettere *a priori* una discussione indistintamente con tutti della quale discussione gli effetti inevitabili sarebbero di mantenere fra gli impiegati uno stato d'inquietudine permanente.

Io crederei che quei due articoli dovrebbero esser rimandati alla Commissione, perchè si ottenessero gli stessi risultati voluti da quelli articoli, evitando lo sconcio dell'elenco degli inabili e della controversia obbligatoria con loro.

Quindi io chiedo che questo articolo sia rinviato alla Commissione, affinchè possa essere accomodato in maniera più accettabile.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Prego il collega Vitelleschi di non insistere nella sua proposta. Posso assicurarlo che la Commissione ha profondamente studiato la disposizione di questo articolo e non l'ha accolta che dopo lunghissima discussione.

Accennerò ad un precedente del quale tutti i magistrati che sono presenti nel Senato possono farmi testimonianza.

Nella magistratura vi è un decreto il quale costituisce una Commissione che ha l'incarico di dichiarare la mancanza di idoneità alla promozione e quindi la non promovibilità.

Forse quest'ultima parola è meno dura. E però accetto di sostituire alle parole « non meritevoli di promozione », l'altra frase « non an-

cora promovibili »; ma insisto perchè sia accettato il concetto perchè è giusto.

Come è giusto il concetto espresso nell'art. 27, poichè è una garanzia indispensabile quella di mettere l'impiegato nella condizione di sapere quali siano i suoi torti, quali siano i suoi demeriti, perchè se ne possa emendare; tanto più che qui si tratta del passaggio dal grado immediatamente successivo a quello della prima nomina, e quindi si tratta di impiegati ancora giovani i quali possono completare e migliorare la loro educazione burocratica e rendersi degni di quelle promozioni che forse senza questo avvertimento non si metterebbero mai in condizione di conseguire.

D'altronde la legge in questo caso ammette l'impiegato di cui si tratta a far valere le sue giustificazioni davanti a quella stessa Commissione che è la tutrice dell'osservanza della legge, dei diritti degli impiegati, degli interessi del Governo.

A me pare che tutto concorra a far ritenere che la disposizione dell'art. 26 collegata con quella dell'art. 27 meriti di essere approvata dal Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Il sapere che la Commissione ha studiato profondamente la questione non mi fa parere la cosa migliore.

Io ripeto, ed insisto con l'onor. Gadda, che una lista d'impiegati pubblicamente ed ufficialmente dichiarati inabili, presenta dei gravi inconvenienti, e principalmente quello di togliere prestigio ed autorità a una parte non piccola di funzionari pubblici, i quali per il fatto stesso di questa dichiarazione diverranno anche più impotenti di quel che non lo fossero naturalmente.

Essi diverranno altresì poco volenterosi se non male affetti, perchè nessun uomo si rassegna volentieri ad essere considerato ufficialmente inabile.

Quanto poi alla questione, alla quale si riferisce l'articolo seguente, si dica pure se si vuole che ogni impiegato il quale si crederà leso nelle promozioni nelle relative proposte abbia modo di far valere i suoi reclami, e lo capisco, caso per caso, come una eccezione. Ma quello di mantenere ufficialmente un costante dibattito, fra il Governo e gl'impiegati sul loro va-

lore intellettuale e morale, è un mantenere negli uffici uno stato di malcontento e di irrequietezza, che non può giovare al disbrigo degli affari.

E quindi a me pare che per la prima parte sia inutile quella lettera *C*, perchè quando sono stabiliti i criteri di quelli che devono essere promossi, si sa che gli altri non lo sono.

Per la seconda basterebbe dire nell'art. 27, che qualunque impiegato il quale non sia stato segnato in quelle liste se si crede lesa, è ammesso a far valere le sue ragioni.

Queste due semplici idee soddisferebbero al concetto del Ministero, senza fare da una parte una lista d'inabili, e dall'altra mantenere una costante discussione in un grosso ceto di persone sopra il loro valore personale.

Quindi io faccio la proposta che la lettera *C* sia soppressa; e sia sostituita all'art. 27 questa semplice idea, vale a dire che ogni impiegato che si creda pregiudicato dal non essere stato compreso in quelle liste, ha diritto a far valere le sue ragioni.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi propone di sopprimere la lettera *c* dell'articolo.

La Commissione invece propone che alla lettera *c* si sostituiscano le parole: « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili ».

Il signor ministro accetta la proposta della Commissione?

NICOTERA, ministro dell'interno. L'accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti per divisione. Pongo ai voti la prima parte dell'art. 26 compresi i comma *a* e *b* che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col ministro.

Quelli che intendono votare secondo la proposta del senatore Vitelleschi, voteranno contro.

Quelli che intendono si debba dire alla lettera *c* « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili » sono pregati di alzarsi.

PRESIDENTE. Si farà la controprova. Chi non approva la modificazione della lettera *c* che ho letta è pregato di alzarsi.

Essendo dubbia la prova porrò ai voti la formola proposta dalla Commissione accettata

dal Ministro, cioè: « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili ».

Il Senato approva la redazione della lettera *c* così come è proposta dalla Commissione.

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

I ruoli delle lettere *a* e *b* si pubblicheranno. Quello della lettera *c* resterà riservato: però il ministro dovrà comunicare le ragioni di demerito ai singoli impiegati giudicati non promovibili per anzianità; e rimetterà le eventuali loro giustificazioni alla medesima Commissione pel suo definitivo parere, del quale sarà data comunicazione agli interessati.

Senatore COSTA, della Commissione. Mi pare che non si debba dire precisamente così e che bisogna aggiungere la parola « ancora »; « giudicati non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di volere scrivere la proposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Io credo di aver scritto « giudicati non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scriverla.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Credo di averla già scritta e presentata alla presidenza.

PRESIDENTE. Lei ha scritto semplicemente: « le ragioni ai singoli impiegati giudicati non ancora promovibili, ecc. ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Dopo continua l'articolo come è redatto dal Ministero.

PRESIDENTE. Dunque si sopprime la parola *demerito*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Signore, sopprimere la parola « demerito » ed aggiungere le parole « non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Allora invece di « comunicare » si dovrà dire « comunicarne » se no non corre il senso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Signore.

PRESIDENTE. Allora si dirà « dovrà comunicarne ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questi emendamenti proposti dalla Commissione. Il primo consiste nel sopprimere le parole « di demerito ».

Pongo ai voti queste parole; chi le vuol sopprimere voterà contro; chi le vuol mantenere è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva le parole « di demerito ».

Pongo ai voti l'aggiunta delle parole, « non ancora promovibili ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 27 con questi emendamenti e quelle correzioni di forma cui ho accennato.

(Approvato).

Art. 28.

Le promozioni degli impiegati compresi nelle lettere *a* e *b* dell'art. 26 sono fatte in modo, che il primo posto spetti al merito, il secondo all'anzianità, e così alternativamente continuando.

(Approvato).

Art. 29.

Salve le disposizioni del titolo III, l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe e al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza.

(Approvato).

Art. 30.

Nelle nomine e promozioni fatte ai termini di legge nei gradi superiori a quello di segretario, il ministro ha facoltà di conferire la sola reggenza. Questa non dà titolo d'anzianità.

(Approvato).

Art. 31.

Le promozioni al grado effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, sono

conferite esclusivamente per merito agl'impiegati del grado immediatamente inferiore senza riguardo a classe, udito il parere della Commissione amministrativa.

(Approvato).

Art. 32.

Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, sono deliberate nel Consiglio dei ministri, senza riguardo alla limitazione, di cui tratta il capoverso dell'art. 23.

Tali nomine, per gravi esigenze di servizio, possono esser fatte anche fra persone estranee all'amministrazione.

(Approvato).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La Commissione ha creduto di sopprimere l'art. 37 del progetto ministeriale il quale vietava le nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari con mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori.

Ora io prego la Commissione di riflettere che questo articolo era stato messo per evitare gli abusi. Bene spesso accadeva che per introdurre un impiegato nuovo nell'Amministrazione, mancando il posto, si nominava in soprannumero, e questo in pregiudizio degli impiegati esistenti.

Io veramente non so rendermi ragione perchè la Commissione abbia creduto di sopprimere questo articolo, poichè è anche una garanzia per gli impiegati; imperciocchè non è giusto che gli impiegati, i quali hanno lavorato e prestato servizio per tanti anni, si vedano poi talvolta posposti ad altri che entrano, non per la via regolare, ma con la qualità di soprannumerari.

Pregherei quindi la Commissione di voler consentire che resti l'articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non

difendo la soppressione, perchè sono rimasto in minoranza.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione non ha creduto di ammettere questo articolo sono due: una positiva ed una negativa.

La ragione negativa è che non c'è il pericolo dell'inconveniente temuto dall'onorevole ministro, che suppone si possano nominare in soprannumero funzionari che mancano dei titoli e delle condizioni stabilite dalle leggi.

Non c'è perchè per la nomina di un impiegato in soprannumero si richiedono le identiche condizioni richieste per la nomina degli impiegati effettivi.

La ragione positiva poi è questa: qualche volta accade di non avere in un dato momento la opportunità di coprire alcuni posti superiori sia per ragioni di servizio, sia per ragioni subbietive, le quali consiglino, beninteso sempre nell'interesse pubblico, di lasciare vacanti certi posti, di ritardare certe promozioni.

Ora se vi è questa necessità non è giusto che ne rimangano pregiudicati gli impiegati inferiori.

Purchè, dunque, si rimanga nei limiti del bilancio, purchè non si alteri l'ordine della carriera, purchè non si violino le condizioni richieste per essere nominato ad un determinato impiego, non si vede la necessità per cui si debba legare le mani all'Amministrazione di fare un atto di buona giustizia provvedendo quei posti che debbono considerarsi virtualmente vacanti.

Queste sono state le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre la soppressione di questo articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Le ragioni che ha detto l'onorevole Costa, sono proprio quelle che mi inducono a mantenere l'articolo.

Egli dice: si può aver ragione di mantenere certi posti. Ma se questa ragione c'è, non vi è poi quella di nominare dei soprannumeri.

Poi osservò che questa dà il mezzo di ottenere una promozione agli impiegati della classe

inferiore ed è proprio quello che bisogna evitare.

Credevo di aver detto, con molta temperanza, gli inconvenienti che possono nascere, e l'inconveniente è proprio quello accennato dal senatore Costa.

Quando si vuol dare una promozione ad un impiegato di grado inferiore che non si trova nelle condizioni previste degli articoli precedenti, allora si nomina soprannumero. Dopo poi un certo tempo diventa effettivo, con danno degli altri impiegati.

Ora dovendo fare una legge di garanzia, credo sia bene togliere al ministro questa facoltà o almeno questa tentazione.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Se la condizione delle cose fosse quella che il ministro suppone, non avrei che dire: ma non è così.

Facciamo un esempio.

Vi è un posto di capo divisione che non si vuole coprire: e se si dovesse coprire è prescritto che la scelta sia fatta fra i capi sezione. Dunque se non è coperto il posto di capo divisione, non si può neppure promuovere un segretario a capo sezione; un vice segretario a segretario e così via: così che la vacanza si riversa su tutta la carriera fino all'ultimo grado. Ora coll'articolo proposto dal ministro, si renderebbe impossibile il riparare a questo inconveniente, e lasciato vacante un posto al sommo della carriera, rimarrebbe arrestato il movimento per tutti i gradi e le classi successive fino all'ultimo.

Vi si ripara invece colla proposta della Commissione, giacchè, lasciato vacante un posto di capo divisione, non è tolto di promuovere un segretario al posto di capo sezione che dovrebbe essere vacante, ma non lo è che virtualmente.

Ne in questa guisa si violano le forme stabilite per le promozioni, giacchè il promosso deve soddisfare tutte le condizioni necessarie per ottenerle.

Del resto non è questa una questione sostanziale o che meriti un lungo dibattito.

Mi premeva di spiegare le ragioni della proposta della Commissione: ma me ne rimetto al Senato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prendo la parola unicamente per giustificare la mia ostinazione nel mantenere l'articolo, perchè veramente avendo dichiarato l'onor. senatore Costa che la Commissione non ci tiene, potrei dichiararmene pago, ma lo prego di riflettere che se insisto è precisamente perchè talvolta si è fatto così.

Bisogna mettere un termine a questa situazione che a me non sembra regolare. L'onorevole Costa ha citato un esempio: voi lasciate vacante il posto di capo divisione e allora pregiudicate i capi sezione, i segretari, tutti quelli che vengono dopo.

Ma se io nomino un soprannumero e non provvedo, pregiudico egualmente, anzi pregiudico di più, perchè io ritardo la promozione. Se invece il capo sezione passa capo divisione allora vengono tutte le promozioni, quindi non dando la facoltà dei soprannumeri io assicuro la condizione degli impiegati in generale e il dilemma si presenta semplice: o è necessario di coprire il posto di capo divisione e debbo fare le promozioni regolarmente come la legge prescrive, o non è necessario, ed allora darò le funzioni di capo divisione ad un capo sezione ed il servizio non se ne risentirà.

Ma ripeto, dal momento che la Commissione consente di riprendere l'articolo, io non ho nullo l'altro da osservare.

PRESIDENTE. Se invece di dire « Restano vietate » si dicesse « Sono vietati » non sarebbe meglio?

Signor ministro consente che si dica « sono »?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sì, consento.

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro propone di ripristinare l'art. 37 al quale poi la Commissione nel coordinamento darà il numero che gli si compete.

L'art. 37 del progetto ministeriale è così concepito:

« Sono vietate le nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari col mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori ».

Pongo ai voti questo articolo 37 del progetto ministeriale con la modificazione accennata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 33 del progetto della Commissione.

Ne do lettura:

Art. 33.

Per esigenze di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'amministrazione centrale alle amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimente l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede.

Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri. Nei trasferimenti degli altri impiegati per motivi di disciplina, sentito il parere della rispettiva Commissione di disciplina.

All'impiegato traslocato spetta il rimborso delle spese effettive di viaggio; può però esserne privato se il trasferimento è ordinato per motivi di disciplina.

Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Duole a me più che ad ogni altro di dover ancora abusare della pazienza del Senato; non fo questo per elezione ma in obbedienza ad un dovere.

La questione del trasloco di un impiegato è una questione che praticamente fa insorgere molte difficoltà.

La dizione contenuta nell'articolo ministeriale in armonia a quello della Commissione se a prima giunta pare improntato a grande chiarezza e semplicità tuttavia in pratica, come ebbi a dire, apre l'adito a molte questioni.

Quel trasloco che molte volte può venire salutato con gioia quando è l'effetto d'una promozione, altre fiate invece in pratica si riduce ad essere una vera epoca di dolore, tanto per il funzionario pubblico che per la sua famiglia.

Immaginiamoci che dal luogo da cui si diparte l'impiegato traslocato a quello a cui viene traslocato corra una certa distanza, in questo caso è certo che l'impiegato viene esposto a molte spese, ed io non avrò mai abbastanza lo-

dato e reso il dovuto omaggio ai principî umanitari che informarono le disposizioni di legge in cui si tien conto di questa circostanza dolorosa.

Ma intanto mi sia lecito di osservare questo beneficio di cui si parla nell'articolo di legge e che consiste nell'accordare all'impiegato il diritto di rimborso delle spese effettive apre l'adito alla indagine allo stabilire chiaramente cosa s'intenda col nome di *spesa*.

La parola *spesa*, mi ammetteranno tutti, è molto vaga. Vi sono le spese cosiddette necessarie, vi sono le spese utili, vi sono infine quelle che si sogliono chiamare voluttuarie. A quale genere di spesa si riferisce questo rimborso accordato e riconosciuto come un diritto dalla legge figurando in essa la parola *spetta* ecc.? Egualmente si parla di *viaggio*.

La parola *viaggio* si riferisce alla persona od anche al trasporto dei mobili e di altre cose necessarie? Questo beneficio del rimborso sarà ristretto alla *persona* dell'impiegato, oppure come giustizia vorrebbe, sarà estesa alla sua famiglia?

Sono tante questioni che si offrono spontanee ed a cui non risponde la locuzione semplicissima contenuta in questo articolo.

Nè mi si venga a dire che questi schiarimenti troveranno la loro sede opportuna in un regolamento.

Io credo che un regolamento non risponderebbe alla necessità delle cose.

Qui si tratta di diritto, di un diritto riconosciuto e proclamato, trattasi di stabilire il numero delle persone che possono usufruire della estensione del diritto medesimo.

Non troverebbero quindi tali elementi la loro sede opportuna in un regolamento, ed è quindi necessario che trovino la loro spiegazione chiara ed esplicita nel testo della legge.

E perciò mi aspetto dalla gentilezza tanto del signor ministro quanto degli onorevoli componenti la Commissione degli schiarimenti che riescano ad appagarmi; perchè ripeto, nella nobile famiglia degli impiegati molte volte si trova il funzionario pubblico che traslocato deve maledire quel giorno del trasloco perchè lo espone a dure necessità.

Più volte a me è succeduto di dover quasi mendicare delle facilitazioni dalle ferrovie per ottenere un qualche vantaggio nel trasporto dei

mobili del funzionario, e domando se questo sia uno spettacolo dignitoso ed a chi è animato da qualche spirito di filantropia non faccia male.

Io mi aspetto quindi e dal signor ministro e dalla Commissione una risposta precisa e confortante.

PRESIDENTE. Informo il Senato che la Commissione fa una correzione di forma. Invece di dire in fine del capoverso secondo « parere della rispettiva Commissione di disciplina », si dica « parere rispettivo del Consiglio di disciplina ». Tutto il resto rimane.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Le osservazioni dell'onor. senatore Ottolenghi trovano posto nel regolamento, con cui si ha da dare esecuzione alla parte della legge che riguarda i trasferimenti.

La potestà del Governo di decretare il trasferimento dell'impiegato, è stata circoscritta, e, per gran numero di casi, anche condizionata al voto della Commissione amministrativa: questo si vuole in tutti i trasferimenti per motivi di disciplina.

La facoltà che si domandava col progetto del signor ministro, era assoluta: giudice del trasferimento sarebbe stato sempre il ministro; noi abbiamo apportati dei temperamenti.

Vi fu nella Commissione uno, che resta minoranza, il quale avrebbe voluto tentare di estendere le garanzie dell'intervento del Consiglio di disciplina a tutti i trasferimenti. Ma, tutto compreso, io penso, confrontando il futuro stato di diritto, col presente stato di fatto, apportiamo un notevole miglioramento a garanzia dei diritti degli impiegati.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non credo che l'onor. senatore Ottolenghi abbia voluto contrastare o negare la facoltà di poter traslocare gl'impiegati; perchè veramente se fosse così, allora il servizio ne risentirebbe.

Io ritengo che quando si traslocano gl'impiegati non si fa per il piacere di traslocarli, ma per esigenze di servizio. La distinzione dell'impiegato, che è traslocato per ragioni di

servizio, dall'impiegato che è traslocato per motivi di disciplina, mi pare giusta.

Io, anzi, mi proponeva di parlare in un altro senso, cioè, a me sembra troppo quello che la Commissione propone in quanto ai trasferimenti degli impiegati per motivi di disciplina.

Sono perfettamente d'accordo in quanto agli impiegati superiori, vale quanto dire ai prefetti; e questo si sa già.

Non è possibile traslocare un impiegato superiore senza che questa misura sia approvata dal Consiglio dei ministri; ma in quanto agli altri impiegati devesi ricorrere al Consiglio di disciplina.

Vi possono essere delle ragioni delicate di servizio, le quali non è conveniente esporre neppure al Consiglio di disciplina. Ma siccome questi casi sono molto limitati io accetto l'articolo come lo ha formulato la Commissione, e pregherei il senatore Ottolenghi di non insistere, perchè non è possibile negare questa facoltà. Essa può presentare degli inconvenienti, ma non vi è cosa a questo mondo che non ne presenti.

La Commissione ha creduto di circondare gli impiegati di grado inferiore a quello di prefetti, della garanzia del parere del Consiglio di disciplina ed io l'accetto.

PRESIDENTE. Non vi sono proposte?

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Parmi che io non abbia avuto l'onore di essere compreso da S. E. il ministro dell'interno, poichè, parmi che egli mi abbia parlato di tutt'altra cosa diversa da quella di cui io ebbi l'onore d'intrattenere il Senato.

Mi parla di disciplina.

Io voleva che fosse meglio spiegato lo spirito dell'ultimo capoverso dell'art. 33.

Domandava all'onor. ministro ed alla Commissione quale ne fosse il senso, e lo spirito; se i benefizi di questo articolo si restringevano individualmente alla persona traslocata, oppure se questa persona traslocata avendo famiglia, questo beneficio del rimborso si estendesse nelle sue conseguenze alla medesima.

Domandava se per spese del viaggio s'intendessero quelle del solo trasporto della persona, oppure si dovessero estendere anche ai mobili necessari.

Io domandava tutto questo. Io non faccio questioni, ma questi schiarimenti sono necessari, poichè qualche volta in seno agli impiegati si destano difficoltà inaspettate ed imbarazzi gravissimi mentre il funzionario superiore crede impartire un beneficio ad un inferiore traslocandolo da una sede ad un'altra.

Io potrei citare molti esempi dolorosi, basti quello di un funzionario dell'ordine giudiziario cui mancavano i danari per pagare il trasporto dei mobili dalla sede in cui si trovava a quella in cui era trasferito.

Mi pare quindi che di queste circostanze debba tener conto l'onor. ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando scusa all'onorevole Ottolenghi di non aver prima risposto esattamente a tutte le sue osservazioni.

Veramente questa questione può essere sollevata come oggetto di raccomandazione, perchè non possiamo determinare nella legge in che misura sarà dato il compenso all'impiegato per rimborso di spese di viaggio.

Finora si è proceduto così: all'impiegato sono state rimborsate le spese di viaggio tenuto conto della sua condizione di famiglia; se è una persona sola, gli si dà di meno, se ha famiglia, gli si dà di più.

Ma ripeto non mi pare possibile determinare ora nella legge a quanto deve ammontare il rimborso.

Io posso assicurarla che, se avrò io l'onore di fare il regolamento, terrò conto di questa sua raccomandazione.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. L'onorevole senatore Ottolenghi, che ha tanta autorità in questa materia, sa certamente che il diritto vigente è regolato dai decreti reali del 1864 e del 1876.

In quei decreti è data risposta tassativa a tutte le domande che egli ha fatto.

Ivi è detto in quali casi ed in quale misura è ammesso il rimborso delle spese di viaggio per la famiglia e pel trasporto dei mobili.

Purtroppo questa questione delle indennità di trasferimento è andata soggetta a tutte le vicissitudini delle finanze dello Stato.

Abbiamo avuto prima un periodo di una certa larghezza; poi di una certa parsimonia: ora poi attraversiamo un periodo di tale lesineria, che si rimborsa agli impiegati soltanto l'importo del viaggio in 1^a o in 2^a classe per sé e per la famiglia, senza alcuna indennità per i mobili.

Ma è materia variabile che deve essere lasciata ai regolamenti, i quali ricevono indiretta conferma nella legge del bilancio, mercè lo stanziamento dei fondi per pagare le indennità in essi stabilite.

Parmi però che per chiarire meglio il concetto si potrebbe, cosa a cui la Commissione aderisce, togliere dall'ultimo capoverso dell'articolo, la parola « effettive » e sostituirvi la locuzione « nella misura determinata dal regolamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Costa propone che all'ultimo capoverso dell'art. 33 invece delle parole: « spese effettive di viaggio », si sostituiscano le altre: « spese di viaggio nella misura determinata dal regolamento ».

Il ministro accetta questa proposta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 33 con questo emendamento e con la mutazione di forma che ho già annunziato, cioè che invece di dire: « parere della rispettiva Commissione di disciplina » si debba dire: « parere del Consiglio di disciplina ».

Chi l'approva è pregata di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Delle missioni, dei congedi, della aspettativa e della disponibilità.

Art. 34.

È in missione l'impiegato che temporaneamente occupa un ufficio in altra amministrazione, o compie incarichi speciali o d'urgenza, fuori dell'abituale sua sede. La missione deve risultare da un decreto del ministro; non può

eccedere la durata di sei mesi, ma per necessità di servizio può essere prorogata con altro decreto.

PRESIDENTE. Qui vi sono diverse proposte.

Le leggo tutte.

Il signor ministro propone che laddove è detto: « La missione deve risultare da un decreto del ministro », si aggiunga « o del prefetto nei casi di sua competenza ».

Poi vi è una proposta dell'onor. senatore Paternostro, il quale vorrebbe che in fine dell'articolo, laddove è detto: « con altro decreto », si soggiungesse: « per un termine non maggiore di altri sei mesi ».

Poi vi è una proposta del signor senatore Pierantoni, il quale propone addirittura un nuovo comma, che è del tenore seguente:

« Il ministro, in sede di bilancio, informerà il Parlamento del numero delle missioni, dell'oggetto, della durata e della spesa loro ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Il fine che mi proposi nel presentare quell'aggiunta è di una tale evidenza che non ha bisogno di essere dimostrata.

Siccome il termine normale delle missioni è stabilito di sei mesi, mi pare illogico che la eccezione, cioè la proroga, non debba avere limite. E questo anche perchè sarebbe pericoloso lasciare in mano ad altri ministri, in avvenire, la possibilità di abusarne col costituire taluni impiegati in permanente missione, ciò che sarebbe un favore per loro, ma un danno per la finanza dello Stato.

PRESIDENTE. Ora vi è la proposta dell'onorevole senatore Pierantoni al quale do facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Il tema delle missioni è gravissimo, perchè quali che possano essere le rigorose sanzioni della legge, la fiducia, la simpatia o la preferenza, che il ministro avrà per uno più che per un altro impiegato, possono creare tre o quattro specie di utilità.

La prima utilità, d'assentarsi talvolta dall'ufficio e di diventare capo di amministrazione, spesso per riordinarla. Considero, per esempio, lo scioglimento di un'Opera di beneficenza, di una Congregazione di carità. Secondariamente, è modo per farsi ben vedere dai superiori e per acquistar titolo. Terzo, è modo anche di

esser remunerato onorificamente. Quarto, spesso chi è in missione ottiene anche il vantaggio di cambiar aria, specialmente se lo scioglimento avvenga in un luogo di bagni: il servizio pubblico vuole la missione, ma chi va per essa gode moltissimo.

L'onor. signor ministro ha fatto bene di ripristinarla per legge.

Vorrei sapere innanzitutto se la missione che, secondo il testo, sarà esercitata dall'impiegato con l'occupare ufficio in un'altra Amministrazione e col compiere incarichi speciali di urgenza fuori dell'abituale sua sede comprenda anche le missioni all'estero?

Le leggi debbono essere chiare; le leggi oscure non fanno bene che agli avvocati, ma con gli impiegati i difensori guadagnano poco (*Ilarità*).

Noi sappiamo che in casi eccezionalissimi alcuni impiegati vanno all'estero. Per esempio, a Parigi, non so se sia finita l'istituzione di tenervi due o tre impiegati per il cambio o per il pagamento delle cartelle del debito pubblico.

Per la negoziazione dei trattati e per le conferenze internazionali, spesso si mandano uffiziali superiori con uno o due segretari.

Perciò domando io, avete pensato se questo art. 34 comprende colle parole « abituale sua sede » anche l'estero? Se non lo comprende, si potrebbe aggiungere la frase « anche all'estero ». Saranno casi rarissimi, ma è bene che la legge li completi.

Secondariamente, io parlo per dire che torna impossibile di far dipendere tutto dal decreto del ministro. Spessissimo un prefetto intanto rende proficua una missione, inquantochè, specialmente in materia di contabilità dei comuni, spedisce inaspettato un contabile, che arriva di notte, per sospendere i falli.

Guai se sempre si volesse il decreto. Certo un ministro sa dove colpire, ma un dispaccio fa meglio di un decreto.

Rimane poi un altro obbietto, che io voglio trattare, perchè della cosa pubblica dobbiamo essere gelosi. Finora non si vedevano con grande frequenza gli scioglimenti dei comuni e delle Opere pie. Io non fo nessuna imputazione all'indirizzo politico del Governo. È l'allargamento del suffragio elettorale, sono le nuove sanzioni della legge comunale e provinciale

e della legge sulle Opere pie, sono i mali costumi che hanno dato molta materia per rivedere il generale disordine, che presiede ai bilanci comunali e all'amministrazione delle Opere pie.

Davvero questo affare delle missioni è diventato un gravoso servizio. Pure qualche volta la scelta delle missioni è caduta sopra individui che poco bene sapevano fare. Erano illustri patrioti, non ne dubito; ma il dolore della cicatrice mal si accomoda coll'Amministrazione comunale. Spessissimo abbiamo vedute Opere pie in una crisi di scioglimento frequente con commissari regi; con propine pagate dalle provincie e dalle Opere pie a tante lire al giorno, salvo altre indennità. Spesso una missione vale tre annate di stipendio. Io domando: dopo che avremo votato questa legge, in cui la missione è contemplata come servizio di Stato, continuerà il sistema di chiamare persone fuori l'amministrazione? Non sarà il caso di regolare la spesa di queste missioni?

Completando la legge questa materia, io vorrei dilatare un principio già ammesso nella legge comunale; vorrei aggiungere questa disposizione; che ciascun ministro in sede di bilancio debba dare relazione delle missioni e degli oggetti della spesa fatta. Questa non è diffidenza, benchè in politica i poteri debbano vivere con mutua sorveglianza tra di loro. La sanzione darà anche una statistica per studiare l'azione, che il potere centrale od il potere provinciale eserciteranno sulle Opere pie e sopra altre amministrazioni. Credetelo pure, signori senatori, se metteremo grandi freni per le promozioni, per i traslocamenti, per i passaggi da carriera a carriera, sarà proprio questo art. 34 che permette le missioni, il pezzo di zucchero sopra cui converranno i mosconi. (*Bene*).

Detto questo, aspetterò di sapere se l'onorevole ministro Nicotera vorrà accettare o no quella proposta che io consiglio.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Non ho che da dire poche parole, forse a quest'ora superflue.

La Commissione scrivendo nel suo articolo che la missione deve risultare unicamente da un decreto del ministro, ha soppresso che possa la missione conferirsi da un capo di amministrazione centrale o provinciale.

Contro questa soppressione io non ho che da accennare a due eccezioni: una di massima, l'altra di pratica. L'eccezione di massima è che questa soppressione contraddice assolutamente a quelle idee di decentramento amministrativo che oggi vanno prevalendo con molta soddisfazione, mi pare anche, della pubblica opinione. Quella di pratica l'ha già toccata l'onorevole Pierantoni.

È bene che un prefetto, un intendente di finanza il quale ha notizia improvvisa di un qualche disordine od in un comune ed in una amministrazione di opere pie, od in qualche altro istituto od ufficio del quale abbia la sorveglianza, possa e debba immediatamente provvedere da sè assai meglio che non farebbe provocando un decreto del ministro, col dare egli stesso la disposizione occorrente.

Ho detto che sarebbero state quasi superflue queste poche parole; perchè infatti ho veduto che lo stesso onor. ministro intende di riprendere quella parte del suo articolo che è stata cancellata dall'onor. Commissione, epperò mi riferisco alla sua autorevole parola sperando che il Senato voglia entrare in questo ordine di idee.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'onorevole collega Paternostro che ha fatto la proposta di aggiungere il limite di tempo per la proroga, rispondo che questo era nel pensiero della Commissione; la quale, avendo stabilito un primo termine come massimo, intendeva che l'altro termine potesse bensì essere più breve, ma più lungo non mai.

Ad ogni modo, siccome non toglie nulla il dirlo apertamente, la Commissione accetta l'aggiunta che si propone.

All'onor. senatore Pierantoni, io veramente non avrei da dare risposta alcuna da parte della Commissione; perchè mi è parso che egli movesse delle interrogazioni più all'onor. ministro, e alla Commissione.

L'onor. Pierantoni però accennò ad una proposta di legge. Su questo punto, la Commissione si riserva di dare il suo parere dopo che avrà sentito quello dell'onor. ministro.

All'onor. senatore Bargoni, (e, rispondendo a lui, tengo conto della proposta del signor mi-

nistro) dirò che la Commissione entrò a malincuore nel sistema di disciplinare per legge le missioni; perchè senza la legge si è di già molto usato ed abusato delle missioni, e la legge non varrà certo a restringerle.

Qualcuno, almeno, dei componenti la Commissione dubitava che, sotto parvenza di circoscrivere le potestà, si finisse per creare una istituzione che avrebbe potuto riuscire non soltanto onerosa, ma qualche volta anche perturbatrice dei pubblici servizi.

Muovendo da questo concetto, io non trovo opportuno che per legge si sanzoni la competenza dei capi delle Amministrazioni locali; perchè non esiste cotesta potestà secondo le leggi presenti, comechè ci sia il fatto che si esplica sotto la diretta responsabilità del ministro. Le istruzioni peraltro governano la cosa in modo da evitare gli abusi.

La Commissione ragionò così: negli scambi delle relazioni tra il ministro ed i capi delle amministrazioni locali, il modo di conferire a tempo e a luogo la potestà, non mancherà mai. Circoscriviamo dunque, poichè siamo in sede di legiferare, la potestà al ministro; perchè le missioni implicano necessariamente spesa, e portano, ove siano numerose, una ferita al bilancio.

Questi furono i motivi dell'eliminazione di ogni potere di decretare missioni ai capi delle Amministrazioni locali. Ma è venuto il signor ministro dell'interno, il quale ha accennato singolarmente alle Amministrazioni locali delle provincie, nelle parti governate dai prefetti. La cosa non si presenta priva d'importanza. E devo affrettarmi a dichiarare da parte della Commissione, che l'emendamento che vorrebbe introdurre il signor ministro si accetterebbe.

Quella dei prefetti è una istituzione essenzialmente politica; onde si deve ritenere che il ministro vegli talmente sulla condotta e sugli atti dei suoi prefetti, da evitare, se non tutti, la maggior parte degli inconvenienti per i quali la Commissione deliberava a non dare la potestà, chiesta per tutti i capi dell'Amministrazione provinciale.

Allo stato della discussione, la Commissione non andrebbe più in là della proposta del signor ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi è facile di accettare la proposta dell'onorevole senatore Paternostro in quanto alla limitazione del tempo poichè, come egli stesso può vedere nella mia proposta, il tempo era limitato ad un anno, e quindi accetto volentieri la sua proposta.

Io prego l'onor. Pierantoni di riflettere che gli inconvenienti ai quali egli ha accennato è difficile che si avverino.

Se si tratta di missioni per Opere pie, o per Congregazioni di carità, queste non possono essere date se non dopo il parere del Consiglio di Stato.

Come il Senato sa, una Opera pia o una Congregazione di carità non si può sciogliere, senza che intervenga prima l'avviso della Giunta provinciale amministrativa, un rapporto del prefetto ed il parere del Consiglio di Stato.

Quindi il ministro da sè non può esercitare la facoltà dello scioglimento, senza esserne autorizzato da una deliberazione del Consiglio di Stato.

Se si tratta di comuni, l'onor. Pierantoni sa che per effetto della legge, il ministro dell'interno ha l'obbligo di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* la relazione indicando i motivi per i quali ha creduto di procedere allo scioglimento e di presentarla al Parlamento, ed il Parlamento ogni anno discute queste ragioni.

In quanto alla scelta dei commissari, tanto l'articolo del Ministero, che quello della Commissione, escludono la possibilità di mandare persone estranee all'amministrazione; perchè nell'uno e nell'altro è detto: « È in missione l'impiegato... ».

Io sono d'accordo con l'onor. Pierantoni che non è bene mandare in missione come commissari persone estranee all'amministrazione, e tranne un caso o due, a me non è accaduto di mandare in missione persone non appartenenti all'amministrazione.

Ed io ciò credo conveniente per due ragioni.

Primo per la responsabilità che assume l'impiegato che esercita la missione; secondo, perchè è da presumersi che l'impiegato abbia maggior capacità a giudicare di taluni atti di amministrazione di quello che possa averne un estraneo.

Quindi, dimostrato che tanto nelle missioni

che riguardano le Opere pie, quanto nelle missioni che riguardano i comuni e le provincie, il ministro deve contenersi nei limiti che la legge gli prescrive; non so perchè l'onor. Pierantoni voglia addossare al ministro dell'interno il nuovo carico di dover presentare ogni anno una relazione alla Camera per dimostrarne la spesa e se la spesa stessa è contenuta nei limiti consentiti dalla legge.

Dunque se non può nominare commissari alle Opere pie senza l'approvazione del Consiglio di Stato, se non può nominare commissari per i comuni senza pubblicare i motivi dello scioglimento e senza informarne il Parlamento, non capisco la ragione di un'altra relazione sulla spesa.

Ringrazio la Commissione di aver accettato la mia proposta di dare ai prefetti la facoltà di mandare dei commissari.

L'onor. relatore della Commissione ha detto: « si suppone che il ministro veglierà ».

Io credo che questo sia un dovere del ministro dell'interno.

Non ho mai compreso come un ministro dell'interno non debba vegliare al buon andamento dell'amministrazione ed alla retta applicazione della legge, per parte dei suoi dipendenti.

Il relatore diceva riguardo alla facoltà dei prefetti di nominare commissari: ma la può dare il ministro dell'interno!

La legge comunale e provinciale dice all'articolo 3, se non erro, che questa facoltà è data ai prefetti.

Ora, quando la legge attuale limita la facoltà al ministro, parrebbe che volesse, in certo modo, modificare la facoltà che hanno i prefetti dalla legge comunale e provinciale.

Ad ogni modo qualunque schiarimento è sempre utile e perciò ringrazio la Commissione di aver accettato la mia proposta.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Il signor ministro mi ha fatto una importante dichiarazione per quello che riguarda il tempo, in cui egli rimarrà al Ministero dell'interno.

Ma egli non può dimenticare che cotesta è una legge generale, che comprende non soltanto ministri e Ministeri esistenti, ma anche quelli che potranno nascere.

Se si fosse detto che il ministro avrebbe do-

vuto dare una informazione statistica delle missioni, l'ufficio sarebbe stato diviso fra nove o dieci Ministeri.

Ma l'onor. ministro mi ha risposto che la missione viene dopo il decreto di scioglimento. L'onor. Nicotera sa che io ho parlato di quella, che spesso precede lo scioglimento. Spessissimo un ministro, un prefetto, o un capo di una Amministrazione ordina una ispezione, la quale poi determina lo scioglimento. Questo caso di legge è tutto diverso da quello, che il ministro ha fatto rinviandomi a cognizioni di legge, che tutti i senatori, essendo legislatori hanno, e la cui ignoranza non sarebbe scusabile.

Ella lo sa, onorevole ministro. Viene, per esempio, denunciato dalla opinione pubblica, dalla stampa, un grande disordine in un ospedale; il ministro non potrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, se prima il prefetto non avrà mandata l'ispezione. Per quello che consta a me, che sono fuori del pelago elettorale, spessissimo queste ispezioni durano lungo tempo e danno luogo a molti indagini.

Avvengono altri casi, per esempio, quelli, nei quali l'impiegato è sospeso per una querela ingiusta; e allora bisogna delegare l'ufficio ad un altro. Dunque non è questa materia, la quale debba rimanere a libito del Ministero dell'interno.

Dette queste cose, credo che l'utilità di preparare gli elementi perche il sindacato politico si possa esercitare sull'amministrazione sia un desiderio giusto da essere accolto nell'animo di un ministro liberale e nell'animo dei senatori e dei deputati.

Io vorrei che venisse l'ora, in cui si facessero meno leggi, ma più ispezioni sulla loro esecuzione.

Prego quindi il signor ministro di rispondermi, se egli possa negare che le missioni precedono spesso lo scioglimento delle amministrazioni.

Torno a ripetere: siamo in tema di legge generale, che comprende nove o dieci Ministeri ed anche tutte le immense amministrazioni e gli uffici che da questi misteri dipendono. Facciamo buona legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non vorrei che l'onor. Pierantoni mi ammonisse un'altra

volta che egli e il Senato conoscono le leggi e che non hanno bisogno che io gliel ricordo. Ma io debbo rispondere, e non so come fare, se non ricorro alle leggi. Per esempio anche adesso debbo ricordare all'onor. Pierantoni che queste spese di missioni sono comprese in un articolo che ciascun ministro mette nel suo bilancio; che la Commissione del bilancio è rigorosa nel chiedere ai ministri i documenti, le prove di queste spese; e che non occorre presentare alle Camere un rapporto speciale su queste spese, perchè quando le Camere volessero essere informate, lo possono essere discutendo l'articolo sul quale si prelevano le spese di missione.

L'onor. Pierantoni ha ricordato a me che prima di sciogliere le Opere pie, talvolta i prefetti credono necessario di mandare delle ispezioni, e questo lo so perfettamente. Ma io mi permetto di ricordare all'onor. Pierantoni che anche senza mandare le missioni, tutti gli atti, i bilanci, tutte le spese delle opere pie sono sottoposte all'esame ed alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa; e che il prefetto riceva gli indizi della non buona amministrazione quando nella Giunta provinciale discute contratti, bilanci e note proposte dalla Congregazione di carità o delle Opere pie.

Mi sembra un di più quello di mettere nella legge che ogni anno debbono essere presentati questi conti; ma se il Parlamento ha il diritto di richiederli al Governo, che ragione c'è di farne oggetto di una disposizione speciale?

Ritenga l'onor. Pierantoni che a me duole di non accettare la sua proposta, ma non la credo necessaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Mi dispiace di aver cagionato dolore all'onorevole ministro dell'interno (*ilarità*), ma io credo che se tutti i suoi dolori saranno come questo, il ministro sarà l'uomo più tranquillo e felice di questa terra. (*ilarità*).

La verità è che il ministro non vuole l'aggiunta.

Ma quando mi richiama ai principî generali del sindacato, che per mezzo del bilancio può fare la Commissione del bilancio, dovrebbe ricordare che il Senato è costretto quasi sempre

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1892

a dare celeremente il voto al bilancio, perchè scadono i fatali dell'anno.

Ma tra quello, che è facoltà, è potere discrezionale di una Giunta di bilancio e quello che dovrebbe essere lavoro categorico, ci sarebbe vera differenza.

Non insisto pertanto per un emendamento, sul quale non ho consultato la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento.

Senatore PIERANTONI. Lo abbandono.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Io non vorrei apparire più ministeriale dell'onorovole ministro; tuttavia amerei pregarlo di allargare il suo emendamento, e di ritornare ai termini precisi del suo articolo, cioè, di introdurre nell'articolo le parole: « i capi delle amministrazioni centrali e provinciali ».

Ho già accennato, per quello che riguarda le amministrazioni provinciali, non solo alle necessità in cui può trovarsi un prefetto, ma anche a quella imperiosissima in cui può trovarsi un intendente di finanza.

Ma potrei citare inoltre dei fatti relativi ad altre amministrazioni provinciali. Per esempio: da una Direzione provinciale delle poste, si son potuti arrestare degli abusi, unicamente perchè il direttore provinciale delle poste ha potuto mandare improvvisamente di notte, in missione, degli impiegati, a sorprendere un dato ufficio od una data collettorìa.

Mi pare che l'articolo primitivo del ministro fosse comprensivo in guisa da poter soddisfare alle vere esigenze del presente disegno di legge.

Ma non insisterò sulla mia proposta se l'onorevole ministro non l'accetta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io vorrei pregare l'onor. collega senatore Bargoni di riflettere che la missione che deve essere stabilita con un decreto o del ministro o del capo dell'Amministrazione locale, è ben diversa dall'esercizio della vigilanza.

Ora io non posso negare, nè la Commissione ha negato ai capi ed ai sotto-capi, vale a dire anche a certe autorità semplicemente circondariali, la potestà di esercitare la loro

vigilanza, e, quale mezzo al fine, d'inviare dei commissari, verificatori e simili. Quello che si nega è di creare una funzione al cui esercizio si attribuisce un'indennità, per disposizione di legge, funzione che deve essere attuata e sistemata da regolamento; e per la quale si sospende il servizio locale cui è direttamente obbligato l'impiegato che si manda a servire altrove, e per un periodo di tempo che può arrivare ad un anno.

Ma, se questo si concede ai prefetti, appunto perchè dei prefetti, devo ripeterlo, ne risponde il ministro; e per la varietà oltrachè per l'indole delle loro mansioni, possono essi talvolta essere costretti a prendere deliberati d'urgenza; non vi ha ragione che lo si accordi a tutti gli altri capi delle Amministrazioni provinciali. Quando l'estensione delle facoltà si porta all'intendente di finanza, quando va al direttore delle poste, al direttore dei telegrafi, al direttore dei pesi e delle misure, all'ispettore forestale provinciale, si va all'esagerazione.

Bisognerebbe creare in tutti i Ministeri degli articoli di spese, nè lievissime, per coteste missioni.

Ora, se la Commissione a malincuore, almeno per parte mia, è venuta nel sistema di disciplinare per legge le missioni (io avrei invece preferito che le cose continuassero come sono andate); andrebbe essa molto più in là del suo sistema, allorchando lo accettasse nei termini dell'articolo ministeriale, il cui pensiero, forse, rifuggiva dal doverne conseguire tutte le applicazioni cui ho accennato.⁵⁷

Prego pertanto l'onor. senatore Bargoni di accontentarsi dell'emendamento nei termini proposti dall'onor. ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole senatore Bargoni a non insistere e lo ringrazio.

Vi è poi una differenza fra le formali missioni e le semplici ispezioni che sono disposte dai vari capi di servizio nelle provincie.

Per queste non occorre una disposizione legislativa essendo evidente la facoltà loro di provvedere, nei casi di urgenza, telegrafandone al ministro da cui dipendono.

Quindi io pregherei, pur ringraziandolo, l'o-

norevole senatore Bargoni di non insistere e di contentarsi della concessione che gentilmente la Commissione mi ha fatto di includere anche il prefetto.

Senatore BARGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARGONI. Io non avevo fatto nessuna concreta proposta; avevo anzi dichiarato che se l'onorevole ministro non accettava il concetto da me espresso non avrei insistito. Aggiungo solo una parola: io vorrei che da quanto fu detto fin qui traesse occasione il ministro dell'interno per rafforzare la posizione dei prefetti. Perchè se il prefetto è, come deve essere, il rappresentante del Governo nella provincia, gli altri capi delle amministrazioni provinciali, a lui gerarchicamente subordinati, dovrebbero, nei casi d'urgenza, poter ricorrere a lui per ottenerne quei decreti che porterebbe troppo a lungo l'attendere dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Prima di tutto il signor ministro propone e la Commissione accetta, di aggiungere dopo le parole: « la missione deve risultare da un decreto del ministro » le seguenti « o del prefetto nei casi di sua competenza » ed il resto identico.

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Poi viene un'altra aggiunta, quella del senatore Paternostro, il quale propone che in fine dell'articolo dopo le parole: « con altro decreto » si aggiunga « per un termine non maggiore di altri sei mesi ». Anche questa aggiunta è accettata dalla Commissione e dal signor ministro.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 34 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

L'impiegato in missione ha diritto ad una diaria determinata secondo le norme stabilite

per decreto reale, proporzionata al suo grado e stipendio, ed al rimborso delle spese di viaggio.
(Approvato).

Art. 36.

Gli impiegati civili, ove il servizio pubblico non ne soffra, possono ottenere dai rispettivi capi di amministrazione centrale o provinciale, congedi ordinari, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per giustificate ragioni di salute o di famiglia, possono inoltre ottenere dal Ministero congedi straordinari della durata complessiva di un altro mese nell'anno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero pregare la Commissione di voler lasciare l'ultima parte di quest'articolo, cioè che « durante il congedo, ordinario o straordinario, l'impiegato non è privato del suo stipendio, ed il periodo del congedo gli è computato per l'anzianità a tutti gli effetti di legge ».

Ora il Senato sa che gl'impiegati non sono pagati molto largamente.

Quando loro si dà il congedo per motivi di salute, di un mese, se non gli accordate lo stipendio, lo mettete a disagio...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È superfluo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Non mi sembra superfluo, essendo stato compreso nel progetto ministeriale. Se si sopprime possono nascere delle discussioni e si può credere che il Senato ha inteso di giudicare diversamente la cosa.

Quindi, per lo meno, spieghiamoci chiaro per evitare equivoci; e la cosa chiara per conto mio è questa, che l'impiegato goda dello stipendio e non perda l'anzianità.

Nessuna osservazione da parte mia poteva indurre in un equivoco.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non potrei sostenere che le poche parole che sono per dire, io le abbia scritte nella relazione; ma certo devo averne espresso i pensieri.

La ragione unica per cui l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dal signor ministro, fu tolto dalla Commissione, è questa:

Il congedo è un diritto inerente alla funzione pubblica; vale a dire, la legge garantisce un dato numero di giorni, qualche mese dell'anno, di riposo all'impiegato.

Ora, se per i professori, la legge lo stabilisce per durata e stagione, chè l'insegnamento non abbraccia tutti i dodici mesi; per gli altri impiegati, ne determina il minimo ed il massimo, ma toglie la scelta del tempo all'impiegato, che deve porre il suo allontanamento in armonia col servizio, del che è giudice il superiore, che decreta, perciò, entro i termini di legge, il congedo, per tempo e durata.

Ma, come non si arresta la percezione dello stipendio a favore dei professori, i quali esercitano un diritto; egualmente essa non si può arrestare, in danno degli impiegati che esercitano pure un loro diritto prendendo il congedo.

E siccome, durando la percezione dello stipendio, nessunissima ragione vi ha, che possa venire alterato il sistema d'anzianità, che è governato da leggi tassative; ne segue che non occorre affatto che tutto ciò si ripetesse in una espressa disposizione di legge.

E penso sia utile di toglierla; poichè, se il ministro crede che, in una legge da fare (e Dio sa quando essa verrà), questo diritto abbia bisogno di essere salvaguardato da espressa disposizione, con ciò solo ei mette in dubbio il diritto secondo le leggi attuali.

Invece, questi diritti sono indiscutibili: sono stati sempre esercitati, e sono in piena attività. Onde, a me pare, si possa contentare il ministro delle nostre dichiarazioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non v'è alcun dubbio, e nessuno ha affermato il contrario, che quest'ultimo alinea possa fare del male.

Lo si vorrebbe sopprimere come superfluo; ma così non mi pare che sia.

L'ultimo alinea dell'articolo 42 del progetto ministeriale ha il pregio di dare una precisa

determinazione delle conseguenze inerenti allo stato di congedo.

Siccome in tempo di congedo l'impiegato non presta servizio, non è mica oziosa una disposizione della legge che dica, come, malgrado che sia fuori dell'ufficio, egli conserva il diritto al suo stipendio, e che quel tempo gli è computato a servizio attivo per tutti gli effetti della legge, e quindi anche per la liquidazione della pensione.

Poichè con ciò si determinano bene le condizioni delle cose e gli effetti giuridici del congedo; poichè l'alinea non può produrre alcuna incertezza, alcuna anormale conseguenza, e corrisponde a disposizioni che si trovano in leggi vigenti, vorrei sperare che la Commissione aderisse alla proposta del ministro dell'interno, e permettesse che anche col suo consenso quest'ultimo alinea fosse restituito.

PRESIDENTE. Il signor ministro insiste?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Commissione di consentire a lasciarlo, perchè per lo meno non fa male.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io ho fatto poco fa una osservazione un po' dubitativamente, perchè non aveva presente il testo della legge; ma ora che lo ho sott'occhio, posso affermare che la legge attuale, intorno alla disponibilità, all'aspettativa, ai congedi degli impiegati civili, porta la sanzione che: durante il congedo, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

La formola proposta dal ministro richiama quella della legge del 1863, anzi la migliora.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A me pare impossibile che si possa portare una ragione più convincente in favore del sentimento della Commissione. Appunto perchè questa è la legge, intendiamo che non la si rifaccia...

Senatore FINALI. È abrogata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... La legge che viene abrogata, è surrogata da una serie di disposizioni che sono apposta stabilite, e che verranno in discussione. In queste disposizioni è specificato, e quando cessa lo stipendio, e quando si sospende l'anzianità.

Io vorrei vedere se, in alcuna di esse, vi sia il minimo accenno a conseguenze nocive, o per lo scemamento delle competenze del funzionario, o per l'alterazione della sua anzianità.

Tutto ciò non toglie, che si riconosca da tutti che l'inciso del ministro non farebbe alcun male, ove si volesse conservarlo.

Quindi la Commissione se ne rimette al Senato.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Un collega poco fa mi faceva osservare che nell'articolo ultimo del progetto viene abrogata la legge del 1863 sull'aspettativa, la disponibilità e i congedi.

Questo fatto mi pare che da solo dimostri la mia tesi, senza che occorra uno svolgimento di ragioni.

La disposizione che trovavasi nella legge abrogata, è bene che sia riportata nella legge che si sostituisce; ed è soprattutto desiderabile, che su questo punto così chiaro non si prolunghi la discussione.

PRESIDENTE. Passeremo alla votazione.

Porrò ai voti l'ultimo alinea che la Commissione proponeva di sopprimere ed il signor ministro propone di ripristinare.

Lo leggo:

« Durante il congedo, ordinario o straordinario, l'impiegato non è privato del suo stipendio, e il periodo del congedo gli è computato per l'anzianità a tutti gli effetti di legge ».

Chi approva questo ultimo alinea è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 36 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Provvedimenti sulle gallerie fidecommissarie di Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Raccomanderei l'urgenza per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il signor ministro prega di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge. Non essendovi obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata e il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici che sono convocati al tocco di domani per esaminare questo ed altro disegno di legge presentato ieri.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 37:

Art. 37.

Gli impiegati possono essere messi in aspettativa per causa di provata infermità, o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio: però per l'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, l'aspettativa è deliberata in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, occorre parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

L'aspettativa per servizio militare è concessa per tutto il tempo che l'impiegato civile passa sotto le bandiere per obbligo di leva, o per arruolamento volontario di un anno, o per servizio temporaneo di ufficiale di complemento o di milizia mobile, o per chiamata di classe.

Ha facoltà di parlare l'onor. Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Io aveva chiesta la parola su questo articolo poichè a me pare che vi sia una diversità di locuzione tra il primo capoverso e il secondo che non trova la sua sufficiente spiegazione.

Di fatti, nel mentre che relativamente all'aspettativa per infermità, quand'è disposta d'ufficio, si è incaricato il legislatore di constatarla, di determinare il procedimento da seguirsi per ottenerne la prova; invece nel primo capoverso, ove evidentemente si vuole accennare all'aspettativa sopra domanda di parte il legislatore si limita ad adoperare la locuzione generica *provata infermità*. Ma sappiamo noi come si prova questa infermità?

Io avrei amato che la stessa cura, lo stesso zelo di cui ha dato prova il legislatore nel secondo capoverso l'avesse altresì adoperato nel primo.

Qui si trovano in discussione l'interesse pubblico e l'interesse privato e armonizzano completamente: l'interesse pubblico inquantochè deve premere all'Amministrazione che l'impiegato domandi l'aspettativa allorchando l'infermità è un fatto vero e reale e seriamente constatato; l'interesse privato, perchè vi sono molte associazioni di mutuo soccorso che danno un sussidio all'impiegato allorchando si trova in aspettativa; quindi esse hanno tutto l'interesse di mettere in sodo che il fatto dell'infermità sia un fatto positivo e reale.

Quindi, ripeto, amerei che fosse identica la dizione del primo capoverso dell'articolo 37 a quella del secondo ed io ne trovo una ragione e la esprimo brevemente.

Se il legislatore ha adoperato il suo zelo più che lodevole nel mettere in sodo il fatto della infermità allorchè si tratta di porre in aspettativa d'ufficio, lo deve egualmente adoperare ed a maggiore ragione allorchè si tratti di decretare l'aspettativa sopra domanda; il legislatore deve ovviare alle eventuali frodi che si possono verificare e deve premunirsi prendendo misure precauzionali. Quante cause non possono suggerire la domanda di aspettativa non sorretta da veri motivi di salute? Riesce quindi desiderabile che la stessa cura usata dal legislatore allora quando si deve accordare l'aspettativa d'ufficio, la si adoperi ed a maggiore ragione quando questa deve seguire dietro domanda di parte.

Proporrei poi che alle parole *provata infermità*, si aggiungesse l'altra locuzione: *ed incapacità ad esercitare le proprie funzioni*.

Questa incapacità può essere temporanea, ma intanto la sola infermità non può essere causa sufficiente di mettere un impiegato in aspettativa.

Bisogna che questa infermità sia tale che lo metta nella assoluta impossibilità di esercitare il proprio ufficio.

Ecco le ragioni della aggiunta, che io mi permetterei di proporre a questo articolo; e accettando questa aggiunta, il Senato, tutelerà gl'interessi pubblici, imperocchè, non ogni e

e qualunque infermità può mettere in grado un funzionario di pretendere l'aspettativa, e offrirà nello stesso tempo anche delle guarentigie serie a quelle Società di mutuo soccorso che sono obbligate per disposizioni statutarie, ad accordare sussidio a funzionari che si trovino in aspettativa, anche nel caso che potessero benissimo tuttavia attendere al proprio ufficio.

Quindi io proporrei che il procedimento probatorio adottato dal legislatore nel secondo capoverso dell'art. 37, lo si estendesse altresì al primo capoverso, perchè io non ci trovo ragione di stabilire una diversità fra l'uno e l'altro.

Se si vogliono garanzie, allorchando si tratta di mettere in aspettativa d'ufficio, tanto più il Governo si deve circondare di maggiori precauzioni allorchando l'aspettativa è domandata dall'interessato.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Puccioni ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Io domando un chiarimento alla Commissione. Nell'ultimo capoverso di questo articolo, parmi siavi una ripetizione; vi si parla dell'obbligo di leva e poi dell'arruolamento volontario di un anno.

Ora io chiedo se questo arruolamento non sia un modo di soddisfare l'obbligo della leva. E se lo è, credo che si potrebbe sopprimere codesto inciso, bastando che si parli del tempo passato sotto le bandiere per l'obbligo di leva.

Proporrei inoltre di portare quest'ultimo capoverso nell'art. 40 tra il primo e secondo capoverso, perchè nell'art. 40 si determina il tempo pel quale deve durare l'aspettativa per infermità e per ragioni di famiglia.

Nel capoverso ultimo dell'articolo che ora è in discussione si determina invece il tempo per il quale deve durare l'aspettativa per ragioni di servizio; quindi mi pare che sarebbe più coordinata questa determinazione ove fosse tutta compresa nell'art. 40 anzichè essere, come lo è ora nell'art. 37 in parte, e in parte nell'art. 40.

Queste proposte io mi permetto di sottoporre al Senato, e voglio sperare che la Commissione e l'onorevole ministro ne riconosceranno la opportunità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Salvo che io non abbia ben compreso, mi è parso che l'onor. Ottolenghi mirasse ad ostacolare l'esercizio del diritto di chiedere l'aspettativa, per provata infermità, all'impiegato. E di vero, egli, l'onorevole senatore, richiede si stabilisca per legge, che debba essere deliberata la concessione dell'aspettativa, in Consiglio dei ministri per gl'impiegati aventi grado superiore a quello d'ispettore generale; e che, per gli altri impiegati, occorra il parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

Ora, io non credo che, trattandosi dell'esercizio di un vero e proprio diritto, quale è quello del funzionario temporaneamente impossibilitato a continuare nell'esercizio del suo ufficio, sia giusto che si abbiano, in suo danno, a creare maggiori difficoltà di quelle che sono indispensabili, affinchè non si abusi di tal diritto.

Che cosa è indispensabile per ottenere l'aspettativa per infermità? La malattia. Chi la prova? Il medico, il cui attestato ispiri fiducia al ministro; il quale può accertarsene, in caso di dubbio, inviando ei medesimo un medico presso l'ammalato. E, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, chi deve essere giudice della veracità dei motivi? Il ministro. Che ci staranno a fare, in tutto ciò, i ministri raccolti in Consiglio, e la Commissione amministrativa?

Io avrei capito che, in una legge di guarentigie per gl'impiegati, si fosse studiata l'opportunità di stabilire un freno alla facoltà assoluta del ministro di negare l'aspettativa; difatti, ove egli si ostinasse a giudicar non infermo chi lo è, e lo prova, manca ogni sanzione, allo stato delle leggi, contro il suo arbitrio.

Ma vincolare ancora il ministro nel concederla, non si deve. La legge deve limitarsi a stabilire, che la infermità sia provata; e, pel caso di aspettativa, che i motivi di famiglia siano giustificati: diversamente facendo, più ostacoli creando si va contro il principio dominante della legge.

Laonde, il volere che quelle che sono vere guarentigie dell'impiegato, e che la Commissione ha proposto, nel suo primo capoverso, sieno estese al primo comma, non mi pare opportuno.

L'oggetto del primo capoverso non riguarda il conferimento di un qualche beneficio all'impiego, come nella prima parte dell'articolo.

In quel capoverso si toglie, o si modifica, un

diritto dell'impiegato; e però le guarentigie a suo riguardo, affinchè non si abusi delle potestà governative, sono essenziali e doverose. Perchè, se si concede al ministro di mettere in aspettativa per infermità non enunciata dal funzionario, ma soltanto da altri sospettata; e, d'altra parte, se si lascia questo funzionario senza una qualsiasi difesa contro l'arbitrio: in tal modo se ne offendono talmente le aspettative, da porre l'assai numerosa classe degl'impiegati in serissima apprensione; e, a volte, da esporre molti di loro ad essere vittime di grossi errori, e perfino di partigianerie. Per cotali ragioni, la Commissione ha proposto col suo primo capoverso, che l'aspettativa d'ufficio debba essere deliberata in Consiglio dei ministri per gl'impiegati superiori; e che, per gli altri impiegati, occorra parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

La proposta del collega Puccioni sull'opportunità di trasportare l'ultimo capoverso del progetto ministeriale, ammesso dalla Commissione all'art. 40, l'accettiamo. Non farà alcun male, il chiesto trasporto.

Noto, d'altra parte, che non mi pare (ed il signor ministro che è l'autore della proposta, la difenderà meglio di me), non mi pare, dico, che sia propriamente inutile, come giudicherebbe il senatore Puccioni, il soggiungere, nell'accennato secondo capoverso, dopo le parole: « per obbligo di leva », le altre « o per arruolamento volontario di un anno ».

Perchè l'arruolamento volontario di un anno, lascia alla potestà dell'arruolato la scelta del tempo; da 18 anni a 26, egli può scegliere l'anno in cui prestare servizio.

Invece, quando si tratta di obbligo di leva, si è di fronte ad una costrizione di legge, non soltanto per la quantità, ma anche pel tempo del servizio: legge che s'impone indiscutibilmente anche il ministro.

Ma, se voi accordate come diritto l'aspettativa, solo a chi ha l'obbligo di leva o che è altrimenti chiamato al servizio obbligatorio; io non dirò che il ministro, assimilando il volontario di un anno a chi soddisfa all'obbligo di leva, possa negare a quello l'aspettativa; affermo solo che, siccome il volontario non è chiamato in servizio a tempo fisso, ma sceglie l'anno che gli piace entro un dato numero di

anni, così il ministro potrebbe contestare la scelta dell'anno, e costringere il volontario a raccorderla con le esigenze di servizio.

A non inciampare in tale inconveniente, la legge espressamente dispone di lasciare piena libertà al funzionario di adempiere al servizio del volontariato di un anno, entro quel periodo di anni consentitogli dalla legge militare; e questa disposizione dobbiamo mantenere.

Non ho da rispondere altro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. Ottolenghi ha fatto le sue osservazioni sull'articolo proposto dal Ministero come se non fosse stato modificato dall'Ufficio centrale.

Egli ha detto: Voi nella prima parte dite che quando si chiede l'aspettativa per motivi di salute, deve essere provata; nella seconda parte, quando voi riserbate il diritto al Governo di concedere l'aspettativa d'ufficio, allora deve essere provata con un certificato medico. Qui, secondo l'onorevole Ottolenghi, manca l'armonia fra le due parti.

Io anzitutto lo prego di riflettere che la Commissione non ha ritenuto la seconda parte e l'ha sostituita con una formula della quale discuteremo.

Quanto alla prima parte, io lo prego di considerare che, per provare l'infermità è necessario un certificato medico; non si può provarla diversamente.

Ma ella dice: non basta essere infermo, occorre essere incapace. Ebbene io ripeto che l'incapacità risulterà dal certificato medico.

Il medico quando rilascia il certificato all'ammalato dichiara che per un determinato tempo egli non è abile al lavoro; ed il ministro che ha sotto i suoi occhi il certificato del medico, giudica se realmente quell'ammalato è in condizione tale da non poter prestar servizio.

Veniamo alla seconda parte.

La Commissione ha creduto di assicurare meglio la condizione dell'impiegato, richiedendo che quando l'impiegato è messo di ufficio in aspettativa per motivi di salute, se l'impiegato è di grado superiore dev'essere approvato con decreto, discusso ed approvato nel Consiglio dei ministri.

Quando è di grado inferiore dev'essere ap-

provato e discusso dalla Commissione amministrativa.

Io mi permetto di far riflettere alla Commissione che la garanzia è minore nella sua proposta e maggiore nella mia.

Facciamo il caso che il ministro dell'interno si proponga di mettere in aspettativa per motivi di salute un prefetto e ne faccia proposta al Consiglio; ma vuole la Commissione che il Consiglio chieda una perizia medica?

Il Consiglio dei ministri presterà fede alla assicurazione del collega ed approverà.

Invece io richiedo il certificato del medico e del chirurgo, e per provare alla Commissione che non è mia intenzione di diminuire le garantigie degl'impiegati, ma di allargarle quanto è possibile, sono disposto ad accettare la formula proposta purchè si aggiunga: « il certificato medico ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo era inteso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No, onorevole senatore, non era inteso.

Se la Commissione dunque mi permette di aggiungere a quella disposizione l'approvazione del Consiglio dei ministri e della Commissione amministrativa, io non ho nulla da aggiungere, poichè è mio intendimento di garantire quanto più è possibile la condizione degli impiegati.

In quanto all'onor. senatore Puccioni credo anche io che questa seconda parte vada meglio unita all'art. 40; ma prima di deliberare sull'anno di servizio del volontario, io credo che occorra riflettere bene, perchè in realtà questo anno di servizio non è ben determinato, come è determinato l'obbligo militare.

È facoltativo, per esempio, che gli studenti possano prestare l'anno di servizio a 20 anni come a 26.

Siccome poi rimandiamo tutta questa parte all'art. 40, ne parleremo allora.

Senatore OTTOLENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore OTTOLENGHI. Mi dispiacè, ma anche a costo di abusare della pazienza del Senato, trattandosi di un interesse vitale per l'Amministrazione pubblica, ed anche per le associazioni di mutuo soccorso simili a quella che ho l'onore di presiedere, mi permetto di insistervi.

L'onorevole ministro ha parlato del *certificato medico*. Ma mi è forza di osservare che molte volte questi certificati si ottengono con troppa facilità. E tuttavia nella legge attuale costituiscono una prova irrefragabile.

Io oso dubitarne. Basti dire che la Congregazione di carità di Milano, ai certificati medici non crede più, tanto che ha dovuto creare quasi un corpo di medici, di ufficio, per la visita dei ricorrenti che si dicono ammalati.

Ecco dunque che questi documenti non sono così irrefragabili da meritare una completa credibilità.

Invece se il legislatore avesse adoperato nel caso di aspettativa, a domanda di parte, lo stesso procedimento adoperato per l'aspettativa decretata di ufficio, egli è certo che il fatto diventava più serio; l'Amministrazione era circondata di maggiori garanzie.

Il fatto di aspettativa è di grandissima importanza, tanto che essa può estendersi fino a due anni.

Io credo che la mia tesi sia dotata di un carattere d'importanza e che non sia semplicemente di ordine privato, ma anche di ordine pubblico, nel senso che l'Amministrazione è vivamente interessata a far sì che l'impiegato non abbandoni troppo facilmente l'esercizio delle proprie funzioni.

Di più la parola *infermità* ha un senso vario; il fatto dell'infermità, secondo il mio avviso, deve esercitare una speciale ed immediata influenza per giustificare ed ottenere l'aspettativa, perchè vi esiste tra di esse una relazione di cause e d'effetti.

Basterà una malattia leggiera per ottenere l'aspettativa? Non vorrei che le due parti dell'articolo ripugnassero fra loro. Io troverei utile che il procedimento per l'aspettativa di ufficio, fosse esteso, e tanto più allorquando si tratti di un'aspettativa che ha la sua base sopra una domanda di parte interessata.

Chi è che ci dice che un impiegato voglia aver due anni di riposo senza alcun pregiudizio?

È facile a lui di procurarsi una fede medica. Sulla base di questa fede medica gli si accorda l'aspettativa e intanto fa due anni di vacanza.

Ne avrà vantaggio lo Stato?

Non saranno invece esposte a danno tutte quelle istituzioni di mutuo soccorso che accor-

deranno precisamente un sussidio nel caso di un impiegato che ha ottenuta l'aspettativa?

Ecco perchè mi permetto d'insistere sopra questa questione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole ministro debbo leggere una proposta fatta dall'onorevole relatore, che è questa:

Dopo le parole: « L'aspettativa per infermità » si aggiungano le seguenti: « comprovata da dichiarazione motivata di un medico-chirurgo designato dall'amministrazione ».

Ha facoltà di parlare l'onor. signor ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero di persuadere il senatore Ottolenghi che l'inconveniente che egli immagina o che prevede non può accadere.

Questa legge si propone di garantire la condizione degli impiegati, ma di garantire anche il servizio. La garanzia non è solamente nella parte che riguarda l'impiegato ma è anche nella parte che riguarda il servizio.

Ora la garanzia dell'amministrazione si ha nel certificato che rilascia il medico. Quando questa garanzia può essere reputata anche non bastevole? Quando d'ufficio il capo dell'amministrazione crede di mettere in aspettativa per motivi di salute.

Ma il senatore Ottolenghi dice: badate che talvolta i certificati dei medici non dicono la verità, e allora voi darette l'aspettativa a degli impiegati credendoli infermi, e infermi non sono.

Ebbene, senatore Ottolenghi, non è esatto credere che il ministro non abbia modo di verificare se l'infermità è vera o è immaginaria. Quando cade il dubbio che l'impiegato che presenta il certificato l'abbia ottenuto per favore del medico, il ministro ha la facoltà di mandare un medico suo espresso, e accade sempre che si manda un medico militare, e, se dal certificato del medico militare risulta che l'infermità non è vera, non solo l'impiegato non ha l'aspettativa ma è punito.

Ora mettere qualche cosa di più, richiedere il parere del Consiglio dei ministri, richiedere il parere della Commissione quando l'impiegato stesso chiede il congedo per motivo di salute, mi pare di chiedere troppo.

Ripeto l'amministrazione è garantita, poichè

non è tenuta ad acquietarsi assolutamente al certificato che presenta l'infermo, ma ha diritto di verificarlo; e quindi io mi permetto di pregare l'onor. Ottolenghi a non insistere.

PRESIDENTE. Vi sono dunque a quest'articolo 37 due proposte; quella che ho letto del signor relatore che il signor ministro accetta, ed un'altra del signor senatore Puccioni, di trasportare cioè l'ultimo capoverso di quest'articolo tra i due capoversi dell'art. 40, salvo poi a determinarne la forma quando saremo all'art. 40.

Intanto pongo ai voti questa proposta di trasposizione.

Chi intende si trasporti l'ultimo capoverso di questo articolo 37 all'art. 40 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'emendamento al secondo capoverso dell'art. 37, di aggiungere cioè, dopo le parole « L'aspettativa per infermità » le altre « comprovata dalla dichiarazione motivata di un medico-chirurgo designato dall'amministrazione ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 37 così emendato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

L'impiegato in aspettativa per infermità, ha diritto ad un terzo dello stipendio, se ha meno di dieci anni di servizio; e alla metà se ne ha dieci o più anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. In questo articolo della Commissione io trovo di dover constatare una lacuna che non esisteva nell'art. 44 del progetto ministeriale.

Nell'art. 44 del progetto ministeriale, si tien conto della famiglia a carico del funzionario; la famiglia non è un elemento da trascurarsi, allorchando i poveri in guanti gialli, quali sono i pubblici funzionari, invocano il concorso della filantropia, e a me pare che il ministro debba

tenerne conto e non so rendermi capace della ragione per cui nel corrispondente articolo 38 della Commissione, non si faccia cenno di questo elemento, così importante per l'impiegato quale è la famiglia.

Vi ha però una prevalenza dell'art. 38 a sua volta, sull'art. 44 del progetto ministeriale, perchè in esso si tiene conto degli anni di servizio, e questi anni di servizio, nella graduazione dello stipendio di aspettativa, costituiscono un elemento da non trascurarsi.

Io proporrei quindi che questi due articoli fossero fusi insieme, e ne costituissero uno solo, perchè reciprocamente uniti colmerebbero una lacuna, che presi singolarmente lascerebbero aperta.

Questa è la proposta che io faccio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. La Commissione muove dal concetto giuridico di doversi tener conto, nell'attribuzione della rata di stipendio all'impiegato in aspettativa per infermità, dei meri fattori giuridici; e cioè, della quantità dei servizi prestati, e dell'ammontare della ritenuta che costituisce il fondo delle future indennità o pensioni. E però ha inteso, in modo assoluto, che nella legge non si introduca un principio che faccia assumere allo Stato la responsabilità d'incoraggiare il proletariato.

La Commissione riguarda l'impiegato in sé e per sé; e propone dargli quanto è giusto: non meno, non più.

Le circostanze specialissime di famiglia entrano nella teoria generale degli aiuti e delle sovvenzioni; e riesce inopportuno qualsiasi tentativo di farne materia di diritti e di doveri, strettamente giuridici, potendo anche chi ha famiglia numerosa essere ricco, e poverissimo chi non ne ha.

Dunque la legge ha da farsi in vista dell'universale ed uniforme sua applicazione; e non vi è ragione che sia da perseguire il celibatario che può essere stato previdente, e da incoraggiare chi da assai scarsa previdenza si fece governare.

Se la questione si mettesse sulla misura dello stipendio da attribuire all'impiegato in aspettativa per motivi di salute, la Commissione, posto che il Governo mostrasse di voler

largheggiare, la prenderebbe in considerazione. Ma, se non si oppugna la quantità dello stipendio, diversa secondo gli anni del prestato servizio, mantiene quanto ha stabilito nell'articolo emendato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto l'articolo della Commissione e prego l'onorevole senatore Ottolenghi di non insistere per una ragione molto semplice, perchè, nel caso d'infermità degl'impiegati il Governo provvede d'ordinario con sussidi commisurati precisamente alle condizioni di famiglia. Quindi a me pare che può rimanere l'articolo come l'ha proposto la Commissione, e pregherei, ripeto, dopo questa dichiarazione il senatore Ottolenghi a non insistere.

PRESIDENTE. Il signor senatore Ottolenghi non fa proposte?

Senatore OTTOLENGHI. Non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. In conseguenza, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 38 quale è proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

L'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, o per servizio militare, non ha diritto ad alcuna parte dello stipendio.

(Approvato).

Art. 40.

L'aspettativa per infermità non potrà eccedere la durata di anni due; quella per motivi di famiglia, la durata di un anno.

A questo punto, in seguito a proposta del senatore Puccioni, accettata dalla Commissione, viene trasportato l'ultimo capoverso dell'art. 37 del seguente tenore:

L'aspettativa per servizio militare è concessa per tutto il tempo che l'impiegato civile passa sotto le bandiere per obbligo di leva, o per arruolamento volontario di un anno, o per servizio temporaneo di ufficiale di complemento o di milizia mobile, o per chiamata di classe.

Segue quindi il capoverso proposto dalla Commissione così concepito:

Cessate le cause per le quali fu accordata l'aspettativa, l'impiegato ha diritto a essere richiamato in servizio.

Al secondo capoverso il senatore Puccioni ha proposto di sopprimere le parole: « o per arruolamento volontario di un anno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Non vi è cosa che a me faccia più trista impressione nelle leggi che le disposizioni inutili o oziose.

Io ritengo che la disposizione di cui ho chiesto la soppressione sia di quella specie.

Il relatore della Commissione ha detto: aver dubbio che trattandosi di una facoltà che ha l'iscritto di prestare il servizio militare per via di arruolamento tra i 18 e i 26 anni è opportuno mantenere la formola dell'articolo, per impedire che il ministro gli imponga di fare il servizio in un tempo piuttosto che in un altro.

Ora questa obbiezione mi pare che non abbia fondamento alcuno. L'arruolamento per un anno è un modo di soddisfare al servizio di leva? Se è un modo di soddisfare al servizio di leva, se l'iscritto ha diritto di designare il tempo in cui soddisferà cotesto obbligo di leva, mi pare che non possa temersi che il ministro gli imponga di prestare il servizio piuttosto in un tempo che in un altro.

Del resto se il ministro e la Commissione insistono per mantenere quella dizione, non insisterò per la sua soppressione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io veramente sarei dolente di dover dire che non ho che replicare all'egregio amico e collega Puccioni. Lo dissi. Si tratta di affermare per legge uno stato di libertà, rispetto alla scelta del tempo, o meglio dell'anno, in cui il volontario deve adempiere il servizio militare; mentre per tutti gli altri servizi, sia per obbligo di leva, sia per chiamata di classe, milizia mobile, ecc. ciò è inutile; anzi per tali casi non può esservi libertà di scelta nel tempo, questo essendo fissato rigorosamente per legge, o decretato dall'autorità militare. Pel volontario, il tempo, entro parecchi anni, è stato di libertà; per

tutti gli altri è stato di necessità. Ora io non posso capire, come l'onor. Puccioni possa provare che si tratti di inserire parole non bisognevoli, anzi del tutto superflue, quando manteniamo l'inciso ministeriale, che riguarda l'arruolamento volontario di un anno. L'hanno il loro preciso valore giuridico, onor. Puccioni, quelle parole. Penso perciò, che abbia fatto benissimo il signor ministro ad inserirle nel suo articolo; e fa bene la Commissione a mantenerle.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ho già detto che quando la Commissione ritenga utile e necessaria questa disposizione, io non insisto sulla mia proposta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Pregherei la Commissione di aggiungere, dopo le parole: « milizia mobile » le altre: « o territoriale ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pregherei l'onor. ministro, che prima d'insistere sulla sua proposta, sentisse il parere di qualcuno dei generali che seggono in Senato.

Da quel che mi risulta, il Ministero ha già cercato di eliminare il grave inconveniente, che poteva venirne all'Amministrazione per la chiamata momentanea sotto le armi di impiegati appartenenti alla milizia territoriale.

Per ministeriale disposizione fu domandata ad ogni ufficiale della milizia territoriale che potrebbe assumere il servizio militare il *nulla osta* del rispettivo capo ufficio.

L'onor. Nicotera, che è anche generale della riserva (*ilarità*), queste cose le sa.

Coloro che non potettero presentare questo *nulla osta* e che non sono vicini all'età in cui saranno posti nella riserva, furono messi a disposizione dei Distretti militari. Questo consta a me personalmente.

Resta quindi a vedere per gli impiegati, che sono nella territoriale, se si debba sanzionare uno stato gravoso.

Per quel che riguarda la milizia mobile e gli ufficiali di complemento la disposizione sta bene perchè essi sono spesso chiamati entro l'anno,

oppure domandano essi stessi di essere chiamati, oppure chiedono di rimanere qualche tempo nei reggimenti per essere promossi. Forse qualche collega generale ci potrebbe dare spiegazione sulla necessità, o no, di aggiungere la regola anche per la milizia territoriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Rinunzio alla parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prego il senatore Pierantoni di notare, che non si tratta qui di determinare dei casi che di necessità abbiano a seguire frequentemente, e sopra classi assai numerose; si tratta di prevedere delle ipotesi che dalle leggi esistenti son prevedute, e che nel tempo, in più o men larga misura, diventano realtà. Ma, una volta che egli non esclude, sia anche per casi pochissimi, la possibilità che quelle ipotesi diventino fatto; mi pare che sia anche dovere di giustizia distributiva, lo attribuire alla classe della milizia territoriale l'aspettativa, come diritto.

Ed aggiungo che, nell'art. 30 del progetto votato più volte dal Senato, c'era precisamente alla milizia mobile, aggiunta la « milizia territoriale ».

Ma, siccome le cose che la Commissione non credeva assolutamente necessarie, s'impose di non riprodurle, aspettando, in ordine a questioni subalterne, lo svolgimento della discussione, anche perchè la relazione si richiama, e al testo votato, e all'antica relazione; ne segue, che, mentre essa è scusabile di aver limitato i suoi emendamenti, non lo sarebbe più, una volta che il signor ministro riprende le antiche proposte che erano state ammesse altra volta, e che anche oggi riconosconsi ammissibili.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io ho detto che l'aspettativa per il servizio territoriale non è possibile, perchè si tratta in ogni caso di un congedo momentaneo che dà il capo d'ufficio, ed ho detto che il ministro della guerra già ha posto le cose in regola chiedendo a tutti gli impiegati, che hanno grado nella milizia territoriale, il *nulla osta* del superiore.

Supponiamo anche che il bilancio del Regno d'Italia fosse così ricco da poter essere applicata la legge per l'istruzione annuale, si tratterebbe di pochi giorni di assenza.

Se si adotterà la sanzione, sarà una cosa superflua, poichè l'aspettativa si debba domandare per fare il servizio della milizia territoriale, mentre invece non si tratta che di un breve congedo volentieri accordato dai capi di ufficio.

Del resto il Ministero della guerra ha provveduto.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Aveva un pò di dubbiezza a chiedere la parola, perchè contrario all'enunciazione della milizia territoriale era stato un collega, che ha un alto grado nella milizia stessa. Ma poichè l'onor. Pierantoni ha finito col dire, che non si oppone all'introduzione di un inciso che riguardi la milizia territoriale, mi sono indotto a dire poche parole per giustificare la specificazione di questa milizia territoriale.

La milizia territoriale, secondo la sua istituzione, ha preso il posto della guardia nazionale. Chi può prevedere, quale sarà, in gravi contingenze della patria, il servizio della milizia territoriale e quale la sua durata?

Credo quindi che non vi debba essere alcuna difficoltà di specificare anche il servizio della milizia territoriale.

Ponendo fine alle brevi parole, domando scusa all'onor. ministro, se ne ho chiesta facoltà, senza accorgermi che egli sorgesse per parlare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Io ringrazio anzi il senatore Finali di aver preso la parola, ma vorrei far considerare all'onor. Pierantoni che qui si tratta di accordare privilegi, poichè è un privilegio quello che noi accordiamo agli impiegati civili, quando consentiamo loro l'aspettativa in vista dell'obbligo che hanno di adempiere al servizio.

Quindi si può concedere se c'è il bisogno; non è che la diamo noi l'aspettativa, quando sono chiamati a prestare un servizio militare, sia nella milizia mobile, sia per chiamata di classe, sia nella milizia territoriale, allora li mettiamo nella condizione di godere di questo beneficio

dell'aspettativa. Ma egli dice, se la milizia territoriale è chiamata, lo è solo per pochi giorni.

Io faccio riflettere all'on. senatore Pierantoni, il quale ora per ragioni di età si trova nella milizia territoriale e più tardi passerà nella riserva come ci sto io, che se ci fosse bisogno di chiamare la milizia territoriale se non vi fosse la legge che consente di accordare l'aspettativa il Governo dovrebbe presentare in quel momento una legge, mentre includendo ora in una legge generale questa facoltà non si pregiudica nulla.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Io avea pregato l'onorevole ministro Nicotera di consultare il ministro della guerra perchè mi risulta che oggi non vi è il sistema dell'aspettativa, ma il *nulla osta*.

Mi permetta l'onor. ministro di considerare un caso pratico. Nei giorni passati si fece rivista per conoscere se ogni ufficiale della territoriale, che si veste a sue spese sia in completo assetto. Quando il ministro della guerra chiama alla rivista per quanto uno possa tenere in regola la uniforme, occorre un po' d'imbrunitura della sciabola, che spesso ha qualche traccia di ruggine, v'è bisogno che i galloni siano rinnovati, perchè l'argento si fa vecchio, e bisogna fare altre riparazioni. Ora all'impiegato che ha il *nulla osta* del suo superiore e che va per 15 o 20 giorni a prestare servizio, voi volete togliere lo stipendio? Questo non mi pare che sia per lui un vantaggio.

Ad ogni modo io ho detto per gli umili, per gli inferiori, prima di votare questa legge sia sentito il ministro della guerra. Io posso dire che per quattro anni ancora non lo perderò, mentre poi mi troverò coll'onorevole ministro nella riserva (*ilarità*), ma le leggi si debbono fare per il paese.

PRESIDENTE. L'onor. Puccioni avendo dichiarato di non insistere nella sua proposta, rimane soltanto quella del signor ministro dell'interno, di aggiungere cioè al secondo capoverso dopo le parole « milizia mobile » le altre « o territoriale ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 40 coll'emendamento testè votato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Il tempo trascorso per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero: in entrambi i casi però, al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Commissione di voler consentire che sia reintegrata per intero la prima parte dell'art. 47 proposto dal Ministero.

Sono due svantaggi che patisce l'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, cioè la perdita della anzianità e dello stipendio.

Secondo la proposta della Commissione ritornando in servizio ne subirebbe un altro, quello cioè di non riprendere l'anzianità ed il numero del ruolo che aveva al giorno del suo collocamento in aspettativa.

Ora io comprendo che vi possano essere delle ragioni non gravi per le quali si chiede l'aspettativa per motivi di famiglia, ma possono esservi anche ragioni gravissime, e voi pregiudicate grandemente l'impiegato, quando, ritornato in servizio, non consentite che egli riprenda il suo posto nella condizione in cui l'aveva lasciato.

Mi pare che questo sarebbe proprio grave.

Pregherei quindi la Commissione di consentire che sia aggiunto quello che era nel progetto ministeriale, cioè, che quando l'impiegato ritorna in servizio, riprende l'anzianità e il numero progressivo di ruolo che aveva il giorno del suo collocamento in aspettativa.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Prima che l'onor. relatore risponda intorno a questo emendamento, pro-

posto dall'onor. ministro, mi consenta il Senato, riguardando ad altre parti dell'articolo, di far presente ad esso, e in ispecie alla Commissione, le gravi alterazioni alla vigente legge sulle pensioni, che contiene la sua proposta; nella quale al secondo alinea è incorso un errore di stampa, che lo stesso onorevole relatore avrà rilevato.

Propone la Commissione che il tempo trascorso in aspettativa per infermità, al pari di quello passato in servizio militare, siano computati per intero, in entrambi i casi però al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Una prima deroga alla legge vigente è questa. La legge vigente sulle pensioni differenzia il tempo trascorso in aspettativa per infermità da quello trascorso in servizio militare; e mentre al tempo passato in aspettativa per infermità dà un valore eguale alla metà della sua durata, a quello del servizio militare dà un valore corrispondente a tutta la sua durata.

Quindi sembra che la Commissione voglia dare al tempo passato in aspettativa per infermità, valore doppio di quello che gli dà la legge attuale.

Io non credo che vi sia una ragione abbastanza convincente per dare a questo tempo passato fuori di servizio per infermità, lo stesso valore del tempo passato in servizio effettivo militare.

Ma vi è di più: l'una e l'altra valutazione, la Commissione le consente al solo effetto della eventuale progressione del ruolo.

Così disponendo, si priverebbero gli impiegati dei benefici che loro consente la legge attuale; poichè la legge del 14 aprile 1864 stabilisce che, in caso di aspettativa per motivi di salute, il tempo sia computato per metà anche agli effetti della legge sulle pensioni.

Similmente l'art. 10 della legge stessa, stabilisce che il servizio militare deve essere valutato agli effetti della pensione, secondo le leggi militari, cioè per intero; ed anche col beneficio d'un anno per ogni campagna di guerra, se l'impiegato civile ebbe la fortuna di farne.

Non credo che la Commissione abbia voluto privare gli impiegati civili che prestano servizio militare del beneficio che loro concede la legge attuale. Non risulta questo suo concetto da alcuna parte della relazione; ed una disposizione simile contrasterebbe a quei nobili e

patriottici sentimenti che animano i membri della Commissione, non meno di alcuno dei componenti il Senato.

Quindi io pregherei la Commissione, non potendosi improvvisare così su due piedi un articolo, di far sì che le disposizioni comprese in questo articolo 41, tanto per gli impiegati in aspettativa per infermità, quanto per quelli in aspettativa, ma sotto le armi, sieno messe in armonia con quelle vigenti nella legge delle pensioni del 14 aprile 1864; ai cui benefizi non è stato nell'intenzione nè del Governo, nè della Commissione, e credo che non sia nelle intenzioni del Senato, di recare alcuna diminuzione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione consente a che questo articolo, e per le considerazioni del signor ministro, e per quelle del senatore Finali, sia sospeso per vedere, se debba subire una qualche modificazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio alla Commissione di questo art. 41: chi ne approva il rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vista anche l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

E qui ripeto la preghiera ai signori senatori che vogliono proporre emendamenti di mandarli in tempo alla presidenza, perchè la Commissione possa esaminarli a tempo. Sarà il modo di far procedere alquanto più speditamente la discussione di questo progetto di legge.

Rivolgo pure un'altra preghiera ai signori senatori, ed è questa: di volersi trovare domani alle ore 2 pomeridiane precise in Senato per poter incominciare la seduta alle 2 precise.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).